

**MODELLO di ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
e CONTROLLO (MOGC)
- PARTE SPECIALE -
ai sensi del D.LGS. n. 231/2001 e smi
della Gran Sasso Acqua S.p.A.**

Documento adottato con delibera del CdA del

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668

Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

INDICE

Definizioni

1. Le singole fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente: chiarimenti di diritto penale sostanziale	4
2. Articolo 24 - indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	5
3. Articolo 24-bis - Delitti informatici e trattamento illecito di dati	19
4. Articolo 24-ter - Delitti di criminalità organizzata	30
5. Articolo 25 - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio	37
6. Articolo 25-bis - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	57
7. Articolo 25-bis.1 - Delitti contro l'industria e il commercio	59
8. Articolo 25-ter - Reati societari	62
9. Articolo 25-quater - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	75
10. Articolo 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	77
11. Articolo 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale	78
12. Articolo 25-sexies - Abusi di mercato	82
13. Articolo 25-septies - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	83
14. Articolo 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	90
15. Articolo 25-novies - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	96
16. Articolo 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	97
17. Articolo 25-undecies - Reati ambientali	99
18. Articolo 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	106
19. Articolo 25-terdecies - Razzismo e xenofobia	108
20. Articolo 25-quaterdecies - Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	108
21. Articolo 25-quinquiesdecies - Reati tributari	109
22. Articolo 25-sexiesdecies - Contrabbando	113

Definizioni

- **GSA/Società:** Gran Sasso Acqua SpA;
- **CODICE ETICO:** Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione di GSA il xx xxxx 2012;
- **DECRETO/D.Lgs. 231/01:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231¹;
- **DESTINATARI:** coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società; i lavoratori subordinati della Società, di qualsiasi grado e in forza di qualsivoglia tipo di rapporto contrattuale, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività; chi, pur non appartenendo alla Società, operi, a qualsiasi titolo, nell'interesse della medesima; i collaboratori e controparti contrattuali in generale;
- **DIPENDENTI:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società nonché i lavoratori in distacco o in forza di contratti di lavoro parasubordinato;
- **MODELLO/MOGC:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo della sua parte generale e parte speciale, ex D.Lgs. 231/01;
- **ORGANISMO/OdV:** l'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01;
- **REATI:** i reati di cui agli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis.1, 25 ter, 25 quater, 25 quater.1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies, 25 quaterdecies, 25 quinquiesdecies, 25 sexiesdecies del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i e i reati previsti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001;
- **T.U.A.:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (Testo Unico Ambiente);
- **T.U.S.:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo Unico della Sicurezza);
- **CODICE APPALTI:** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- **T.U.F.:** il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

¹ E successive integrazioni e modificazioni: tale precisazione vale per qualsivoglia legge, regolamento o complesso normativo richiamato nel Modello.

1. LE SINGOLE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE: CHIARIMENTI DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE.

Si analizzeranno, di seguito, le ipotesi di reato, tra quelle previste dal Decreto 231/2001, attraverso una descrizione della fattispecie di reato nei suoi elementi strutturali (condotta commissiva o omissiva, ad effetto naturalistico o semplicemente giuridico, nesso causale tra condotta ed evento ed elemento soggettivo del reato quale fattore di imputabilità soggettiva della condotta illegittima al suo autore) attraverso la quale sia possibile una comprensione per i singoli destinatari in termini quanto più percettivi. Le fattispecie di reato contemplate nel corpo della norma sono compiutamente elencate nella Sezione III del D.Lgs 231/2001 e s.m.i., attraverso il richiamo alle norme del codice penale, in ossequio al principio della riserva di codice. Invero, senza immutarne la struttura, suddetto principio ha la funzione di introitare in seno al corpo codicistico una pluralità di fattispecie ontologicamente eterogenee “disseminate”, talora, in leggi speciali o Testi Unici diversificati per materia.

Fatta la precisazione in punto di collocazione delle norme incriminatrici e fonte di responsabilità amministrativa dell'ente, passiamo all'esame delle singole ipotesi di reato, con individuazione delle aree di interesse aziendale ed i processi operativi caratterizzati da un coefficiente di rischio reato di possibile verifica e, per l'effetto maggiormente suscettibili di produrre situazioni critiche per GSA.

Sarà di intuitiva e logica comprensione come nel predisporre la parte del Modello dedicata ai “reati 231”, si sia adottato una metodologia di tipo necessariamente sincopata rispetto a talune tipologie di reato ma pur sempre assolutamente completa ed esaustiva in relazione alla descrizione tipologica di ciascuna delle numerose ipotesi di reato dalle quali possa concretamente discendere una responsabilità amministrativa della Società; per tale ragione, salvo adeguamenti e costanti integrazioni ed aggiornamenti, nello sviluppo di questa specifica ed ampia digressione processual-penalistica del MOGC, si è optato per un approfondimento il più possibile completo e sinteticamente analitico delle singole fattispecie.

2. ARTICOLO 24 – INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE.

L'art.24 D.L.gs. n. 231/2001 fa espresso richiamo alle fattispecie previste e punite dagli artt. 316 bis; 316 ter; art. 356, art. 640 comma 2 n.1; 640 bis e 640 ter del codice penale se commesse in danno dello Stato o di altro ente pubblico Statale o Comunitario, prevedendo l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, che diventa da duecento a seicento quote se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art.9 comma 2 lettere c), d) ed e) del Decreto de quo: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette norme incriminatrici di cui all'art. 24 Decreto Lgs. n.231/2001 sono collocate in parti o, meglio Titoli e capi diversi del codice penale: così gli artt. 316 bis e ter sono rubricati nel Libro II -Titolo II - Capo I – tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione; mentre i reati di cui agli artt. 640 comma 2 n.1 e 640 bis sono collocati nel Libro II- Titolo XIII- Capo II – tra i delitti contro il patrimonio.

La diversa collocazione delle norme in esame non è fine a se stessa ma semplicemente evidenzia la sensibilità del Legislatore di assegnare una distribuzione omogenea per classi di reato talvolta similari in ragione di quello che è il bene o interesse giuridico principalmente tutelato.

2.1. Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato.

Punisce chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente Pubblico ovvero dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

L'interesse tutelato è da rivenirsi nell'esigenza di evitare la dispersione di denaro pubblico, compreso quello comunitario, e a garantire nello stesso tempo il corretto uso degli strumenti di sostegno alle attività economiche di pubblico interesse; il tutto non già nei confronti di abusi provenienti da pubblici funzionari bensì rispetto a comportamenti illeciti posti in essere dai beneficiari delle somme erogate.

Soggetto attivo del reato potrebbe essere chiunque ma non limitandoci alla formulazione letterale della disposizione normativa possiamo affermare che non si tratti di un reato comune, piuttosto di un reato c.d. proprio di colui che, avendo ricevuto un finanziamento pubblico, non destini le somme percepite secondo la destinazione indicata negli atti di erogazione del denaro. Soggetto passivo del reato sono lo Stato o l'Unione Europea eroganti il finanziamento.

In particolare, i **contributi** sono dei concorsi in spese per attività ed iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e/o produttivi e possono essere in conto capitale o interessi; **le sovvenzioni** sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum, in misura fissa o variabile secondo determinati parametri ovvero, ancora, aventi natura vincolata nell'*an* e nel *quantum* o di pura discrezionalità. I **finanziamenti** in senso stretto sono viceversa atti negoziali (operazioni di credito) con cui lo Stato o altro Ente Pubblico minore finanziano - direttamente o attraverso istituti di credito - un soggetto giuridico che a sua volta si obbliga a restituire la somma erogata a medio o lungo termine, con pagamento parziale o integrale a carico dell'Ente Pubblico erogatore.

Le opere e le attività oggetto delle erogazioni devono essere di pubblico interesse ed inoltre devono essere attività non ancora attuate o ultimate; il riferimento all'interesse pubblico che lega l'attività del beneficiario all'erogazione dell'Ente Pubblico deve essere chiarito: l'interesse pubblico dell'opera o dell'attività non è necessariamente correlato alla natura oggettiva dell'una o dell'altra ma piuttosto alla provenienza pubblica del finanziamento gratuito o agevolato e al vincolo di destinazione dello stesso, quale espressione delle scelte di politica economica e sociale dell'Ente Pubblico.

Le forme di malversazione sono globalmente assimilabili ad un inadempimento delle obbligazioni discendenti da un contratto con la P.A. che si manifesta sotto il profilo della rilevanza penale della condotta quando il soggetto attivo o beneficiario ometta di realizzare l'opera o assolvere l'attività (con la clausola di riserva dell'impossibilità sopravvenuta di realizzazione); quando le somme vengano erogate ma dolosamente destinate ad una finalità diversa da quella oggetto del finanziamento; ancora, quando le somme vengano impiegate totalmente o parzialmente per conseguire un profitto proprio o altrui (c.d. dirottamento); quando si tratti della rimanenza di quanto erogato ad ultimazione dell'opera o dell'attività in situazioni di risparmio sull'originario preventivo di spesa; mancata utilizzazione dolosa delle somme finanziate; destinazione del finanziamento ad una finalità di pubblico

interesse diversa da quella sottostante l'erogazione; allorquando le opere siano state realizzate in tutto o in parte anteriormente all'atto di erogazione.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, dunque è sufficiente che il soggetto attivo si rappresenti e voglia attuare le condotte sopra descritte; è configurabile anche il dolo c.d. eventuale caratterizzato da una rappresentazione della condotta e dell'evento da parte dell'autore in termini di possibilità altamente plausibile di verifica e nonostante l'incertezza quello stesso soggetto si determini ed accetti l'esito di quanto rappresentatosi.

Siamo al cospetto di un reato omissivo proprio a consumazione istantanea consistente nell'eventualità che non vi sia il compimento dell'opera o dell'attività per la quale si è ottenuto il finanziamento; appare configurabile il reato nelle forme del delitto tentato ex art.56 c.p..

Il reato, sotto il profilo processuale, è di competenza del Tribunale Collegiale del Circondario ove è avvenuta la consumazione sotto forma di omissione; nelle ipotesi di tentativo sarà competente il Giudice del luogo ove è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Per quanto riguarda i profili sanzionatori legati all'applicazione del D.Lgs. 231 del 2001, l'ammontare in concreto della sanzione pecuniaria sarà determinata dal Giudice ai sensi dell'art.11 stesso Decreto ricorrendo ad una doppia valutazione discrezionale (previo accertamento dell'esistenza di un idoneo MOG), da un lato "soppesando" la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e/o l'attività svolta per elidere o attenuare le conseguenze del fatto e per evitare recidive della stessa indole; dall'altro scrutinando l'importo di ogni quota e quindi relativizzando la sanzione alle capacità economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione secondo un principio di gradazione della colpa. La procedibilità per questo reato è d'ufficio.

2.2. Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

La norma sanziona la condotta di chi, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il bene giuridico tutelato dalla norma mira ad evitare la dispersione del denaro pubblico, incluso quello comunitario, da parte dei beneficiari delle somme erogate, in favore di un'efficiente collocazione del medesimo, tutelando in tal modo l'intera attività di programmazione economica attuata dagli enti pubblici nazionali e sovranazionali. Può dunque affermarsi che il delitto in esame non lede solo gli interessi patrimoniali degli enti pubblici erogatori bensì anche l'intero sistema economico sotto il profilo dello sviamento delle pubbliche risorse dalle finalità originarie con conseguente messa in pericolo degli obiettivi; di talché non v'è chi non veda nel reato in esame un delitto c.d. plurioffensivo, caratterizzato, nel secondo comma della medesima disposizione, da una importante soglia di punibilità che prevede, in caso di indebita percezione di somme pari o inferiori ad € 3.999,96, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in luogo della reclusione da sei mesi a tre anni; queste le previsioni sanzionatorie a carico degli imputati persone fisiche che ricevano condanna.

Sotto il profilo dell'inquadramento sistematico all'interno del codice penale, la norma si pone come una sorta di paracadute nei confronti del delitto punito dall'art. 640 bis, di cui ci occuperemo, tant'è che il suo incipit prevede una clausola di sussidiarietà espressa: *"salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis....(omissis)"* in ragione del principio di specialità dell'art. 640 bis rispetto alla norma de quo.

Quella che ci occupa è una norma assolutamente nuova per il nostro ordinamento positivo, strutturalmente concepita dal legislatore per dare attuazione a Trattati internazionali e creata dal legislatore nazionale per ottemperare agli obblighi derivanti da accordi internazionali, contemplando qualsiasi azione intenzionalmente diretta all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la illecita ritenzione di fondi provenienti dalle Comunità Europee o per conto di esse; ovvero ad omissioni relative alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di uno specifico obbligo cui consegua lo stesso effetto.

Da ciò, la chiara funzione di completamento del quadro sanzionatorio rivestita dall'art. 316 ter c.p, la quale rappresenta lo specifico ed ulteriore strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche con una vocazione punitiva anticipatoria dell'evento lesivo del bene giuridico; siamo al cospetto di un arretramento della soglia di punibilità, tratto che differenzia la norma in esame dal reato di malversazione sopra trattato e da quella particolare truffa prevista dall'art.640 bis finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche mediante forme più articolate e modalità esecutive più insidiose, tipiche degli artifici o raggiri.

Esaminata la condotta, come uno degli elementi strutturali della fattispecie, possiamo aggiungere dal punto di vista del soggetto agente che si tratti di un reato non comune ma c.d. proprio, vale a dire ascrivibile solo nei confronti di chi tenta il conseguimento dell'erogazione pubblica attraverso le condotte sopra descritte; il soggetto passivo sarà individuabile nello Stato, negli enti pubblici nazionali o comunitari; vi sarà anche un soggetto c.d. danneggiato, legittimato a costituirsi in giudizio come parte civile, rintracciabile tanto nella P.A. quanto nel privato che sia stato estromesso dall'erogazione cui avrebbe avuto diritto se non fossero state compiute le azioni od omissioni di cui sopra.

Sulla caratteristica delle erogazioni si richiama quanto esposto in sede di trattazione del delitto di cui all'articolo che precede. Elemento di imputazione soggettiva è il dolo che abbiamo già indicato in precedenza come generico: rappresentazione e volontà di realizzazione indebita di un aiuto economico non dovuto. Il reato si consuma con il conseguimento dell'erogazione indebita ed è ammesso il tentativo.

Processualmente anche questa fattispecie è per materia assegnata alla giurisdizione del Tribunale Collegiale del luogo ove è avvenuta l'erogazione e, nelle ipotesi di tentativo sarà competente il Giudice del luogo ove è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il reato. Regime di procedibilità d'ufficio per tale reato.

2.3. Art. 640 comma 2 n.1 c.p. – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

La disposizione normativa tratteggia gli elementi costitutivi del reato nella condotta di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno e pertanto punito (persona fisica) con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 ad € 1.032,00. Nel caso che ne occupa ai fini della previsione legislativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il comma 2 al punto n.1 stabilisce un aumento della pena edittale da uno a cinque anni di reclusione e della multa da € 309,00 ad € 1.549,00 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Il bene giuridico tutelato da una tipologia di reato a forma vincolata (l'evento pregiudizievole in danno del soggetto passivo si realizza attraverso codificate modalità della condotta da parte del soggetto agente) tende a garantire il primario interesse economico alla conservazione dell'integrità del

patrimonio della vittima ma anche la stessa libertà di determinarsi da parte del medesimo soggetto passivo in rapporto alle attività di disposizione del proprio patrimonio.

Il reato di truffa è un reato comune di evento determinato da una condotta orientata all'induzione in errore (elemento di natura centrale nell'interpretazione della fattispecie poiché è da considerarsi come causa dell'evento nella sua duplice dimensione di danno e di profitto) attraverso la manipolazione o trasfigurazione della realtà esterna provocata simulando ciò che non esiste o dissimulando ciò che invece esiste (artificio); il raggiro è null'altro che la conseguenza dell'artificio sulla psiche del soggetto passivo in ordine alla formazione della propria libertà di volere l'atto dispositivo che cagioni un pregiudizio in suo danno con altrui profitto. L'evento di danno, senza indugiare su tematiche di più ampio respiro applicativo ma poco adattabili alla tematica della responsabilità amministrativa dell'ente, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione oltre ad assumere una connotazione meramente economico patrimoniale soggiace ad un'interpretazione secondo diritto completamente autonoma: l'interesse veramente leso in tali casi attiene sovente alla regolarità amministrativa nella procedura di esecuzione della prestazione. Secondo orientamenti dottrinari e giurisprudenziali più sensibili alla tematica del danno come lesione potenziale o effettiva del bene/valore presidiato dalla norma di cui discutiamo non possiamo trascurare una riflessione di estrema importanza.

Si osserva come l'estremo del danno sia suscettibile di assumere connotazioni peculiari in cui è sfuggente il profilo patrimoniale, in particolare nelle ipotesi in cui la condotta ingannatrice sia finalizzata ad ottenere prestazioni o strumenti di pubblico ausilio, per scopi di politica sociale o, sul versante aziendale, per scopi di natura economica: finanziamenti, agevolazioni, sussidi; riconoscere in siffatte situazioni un'ipotesi di truffa aggravata, significa attribuire alla norma in esame una funzione deterrente rispetto allo sviamento di risorse pubbliche da quelle che ne costituivano finalità originarie. L'ulteriore evento dell'ingiusto profitto si configura come il necessario contraltare della concezione di danno sopra evidenziata, con evidenti ed attuali problemi di individuazione giurisprudenziale e giudiziaria delle situazioni suscumbibili nell'alveo del fatto tipico di cui all'art. 640 comma 2 n.1.

Concludendo, la norma esaminata costituisce un'ipotesi circostanziata ad effetto speciale o autonoma poiché vale a cristallizzare in maniera indipendente o comunque superiore ad un terzo rispetto all'ipotesi del primo comma (Truffa Semplice). Particolarmente dibattuto nelle sedi magistratali inquirenti e giudicanti è il problema della qualifica pubblicistica dei più svariati enti, sul primo presupposto che soggetto passivo possa essere di certo un privato che operi all'interno di detti enti,

soggetto che viene indotto in errore cagionando il perfezionamento della fattispecie consumata o tentata.

Può, in tal senso, dirsi consolidato l'Orientamento per cui sono considerati pubblici gli enti che svolgono funzioni di preminente interesse pubblico o che perseguono finalità pubbliche ancorché privi di poteri di imperio, guardando dunque al profilo funzionale e non solo a quello formale; importante da ultimo sottolineare l'esclusione dell'aggravante quando il reato sia commesso in danno di una società per azioni in mano pubblica a seguito della "privatizzazione" ex Legge n.218/1990, in quanto la natura pubblica del servizio prestato non è sufficiente a determinare la qualifica di ente pubblico di una società di diritto privato che tali servizi svolga, quand'anche i soggetti che in tali strutture operano n.q. di amministratori, dirigenti e similari sono e rimarranno pur sempre pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (ai sensi degli artt. 357-358 c.p.) ma la natura privatistica del soggetto passivo esonera l'Ente dalla responsabilità amministrativa derivante dall'imputazione di suddetto reato (si pensi a Ferrovie dello Stato; A.N.A.S.; Poste Italiane). La competenza a giudicare si radica in capo al Tribunale Penale in composizione Monocratica (non Collegiale) del circondario individuato secondo i parametri già espressi e richiamati dall'art. 8 c.p.p. richiamante le Regole Generali sulla competenza territoriale del Giudice; anche per questo reato, nella sua formulazione circostanziata ed aggravata, come per i precedenti reati di cui all' art. 24 del Decreto n.231 è previsto il " filtro" dell'Udienza Preliminare, fase di valutazione da parte del GUP in ordine alla fondatezza dell'imputazione e all'idoneità dei mezzi di prova a sostenere l'accusa in giudizio. Reato nella sua forma circostanziale aggravata conosce un regime di procedibilità dell'azione penale d'ufficio.

2.4. Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La disposizione in parola prevede che " la pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

La competenza per materia si radica in capo al Tribunale in Composizione Collegiale e, precedentemente, innanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare, territorialmente competenti alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 8 c.p.p. e dall'art. 9 stesso codice in ordine alle regole suppletive di determinazione della competenza territoriale.

Il bene giuridico presidiato dalla norma è rappresentato non solo dalla necessaria tutela del buon andamento della P.A. ma è specificamente individuato e maggiormente rafforzato dalla tutela dei c.d. “beni prestazione”, ossia quei beni che costituiscono le risorse economiche e finanziarie per l’attuazione dei programmi e dello sviluppo economico di uno stato sociale di diritto; da qui la necessità di un intervento sanzionatorio forte ed incisivo per contrastare e, se possibile, prevenire la potenzialità offensiva di questa tipologia di frodi che intaccano il patrimonio dei singoli enti erogatori e minacciano gravemente l’intero sistema economico nazionale e sovranazionale, mediante lo sviamento di risorse ingenti e la creazione di ostacoli rispetto alle politiche di programmazione ed attuazione economico-finanziaria ai più alti livelli.

Unitamente agli articoli di cui si è sopra discusso (316 bis- 316 ter- 640 bis) va a costituire il sistema italiano di repressione delle frodi nelle sovvenzioni pubbliche o comunitarie, nelle diverse prospettive del conseguimento (art.640 bis e 316 ter c.p.) e dell’utilizzazione abusiva dei fondi (art. 316 bis c.p.). Si discute in Giurisprudenza della natura giuridica, in punto di esegesi/interpretazione ed in ragione della collocazione all’interno del codice, se la disciplina di cui all’art. 640 bis costituisca circostanza aggravante del reato di truffa, attesa la comunanza degli elementi strutturali costitutivi tra i due reati, con la sola differenza dell’aggiunta di elementi specializzanti rispetto all’oggetto della tutela penale (il patrimonio pubblico destinato ai finanziamenti) e rispetto alle modalità di realizzazione del profitto, ottenuto mediante l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. La tesi della natura circostanziale in luogo di un’autonoma fattispecie di reato non incide sulla struttura della fattispecie e sugli elementi già incontrati nella trattazione dei reati di cui all’art. 24 D.Lgs n.231, così come sostenuto dalle Sezioni Unite della Cassazione; la considerazione di un autonoma fattispecie di reato da altri sostenuta consentirebbe di applicare in pieno le sanzioni ivi previste e di escludere il procedimento che in fase processuale riguarda le circostanze del reato (il principio del bilanciamento o comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti con la possibilità di attenuare fortemente o anche escludere la sussistenza dell’art. 640 bis). Si tende per tali ragioni in giurisprudenza a considerare l’art. 640 bis come autonoma ipotesi di reato.

Le condotte caratterizzanti la fattispecie sono materialmente le medesime già affrontate nelle pagine che precedono, così come i concetti di erogazione nelle sue articolazioni specifiche; il reato si consuma come la truffa semplice nel momento in cui il bene che rappresenta l’ingiusto profitto entra nella disponibilità del soggetto agente e può, in caso di erogazioni progressivamente elargite, caratterizzarsi per una consumazione ad effetto prolungato, purché attengano alla medesima condotta fraudolenta

(unicità del reato); se le erogazioni sono il prodotto di ulteriori e differenti condotte contra jus saremo in presenza di una pluralità di reati.

Una riflessione sui rapporti con altre similari figure delittuose si impone.

I rapporti con il reato di malversazione ai danni dello stato ex art. 316 bis c.p., che punisce le condotte distrattive di erogazioni pubbliche, concorrerebbe con il reato de quo (due reati puniti congiuntamente perché non legati da un rapporto di specialità: due reati una condanna cumulativa delle rispettive sanzioni); opinione largamente diffusa vede un rapporto di specialità tra i due reati che dunque si porrebbero in rapporto di sussidiarietà, con la conseguenza di ritenere sussistente l'uno ove non ricorrano tutti i requisiti dell'altro.

I rapporti con il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 ter c.p., come già accennato il rapporto tra tale fattispecie e la truffa è assai controverso; secondo l'Orientamento dottrinario e Giurisprudenziale, l'art. 316 ter sarebbe in rapporto di sussidiarietà con l'art. 640 bis e si applicherebbe perciò solo ove difettassero gli elementi costitutivi della truffa (artifici-raggiri-induzione in errore per comportamenti commissivi o silenti, dunque omissivi) e si rammenta quanto già dedotto in relazione alla disamina dell'art. 316 ter e alla clausola di riserva inizialmente espressa: *salvo che il fatto non costituisca più grave reato.....omissis*.

In ossequio al disposto dell'art. 24 del Decreto n.231, la consumazione o il tentativo di commissione del delitto di cui all'art. 640 bis è potenzialmente foriero di responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o a vantaggio del quale il reato si è perfezionato, con la conseguente applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto Legislativo: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da sovvenzioni; revoca di quelle concesse; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2.5. Art. 640 ter - Frode informatica (quando commessa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico).

Il delitto in esame, contemplato nella sua forma aggravata e circostanziata richiamata nell'art. 24 del Decreto n.231, porta l'attenzione dell'interprete alla norma contemplata nel Libro II – Titolo XIII- Capo II, quindi alla tipologia dei delitti contro il patrimonio mediante frode, così come avvenuto per le ipotesi di truffa aggravata sopra descritte; la condotta di reato che in questa sede di individuazione e

descrizione delle tipologie delittuose interessa merita anch'essa una sintesi di diritto penale sostanziale di adeguata esaustività.

La fattispecie si rapporta alla responsabilità amministrativa degli enti nella sua formulazione circostanziata allorquando prevede, accanto alle circostanze aggravanti contemplate dall' art. 640 comma 2 n.1 c.p., cui fa espresso rinvio, l'ulteriore inedita aggravante dell' *"abuso della qualità di operatore di sistema"*, secondo la definizione che ne ricaveremo a breve nella descrizione delle fattispecie contemplate nell'art. 25 Decreto n. 231/2001, art.615 ter: per operatore di sistema (c.d. system administrator) deve intendersi soltanto quella particolare figura di tecnico informatico che, all'interno di un'azienda, abbia il controllo delle diverse fasi del processo di elaborazione dei dati e, quindi, dotato della capacità e possibilità di inserirsi in esse e di accedere a tutti i settori della memoria del sistema informatico su cui opera, ovvero di altri sistemi, qualora via sia un collegamento in rete, sfruttando il canale di accesso legittimo all'elaboratore. La nozione di operatore di sistema quale soggetto attivo di condotte pregiudizievoli per l'ente dovrà essere necessariamente e progressivamente individuata da GSA, al fine di individuare quelle figure professionali similari che possano essere foriere di un rischio di responsabilità in ragione della specifica natura delle funzioni attribuite a tali soggetti; la stessa giurisprudenza guarda a tale figura soggettiva con sempre maggiore attenzione affinché la normativa di settore non venga ingiustamente estesa a soggetti che si occupano di tecnologia informatica.

Legando la prevenzione dei rischi alla ipotesi di cui all'art. 640 ter, comma 2, la pena per la persona fisica che pone in essere la condotta fraudolenta in danno del patrimonio è la reclusione da uno a cinque e della multa da € 309 ad € 1.549 se ricorre una delle circostanze dell'art. 640 comma 2 n.1 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

L'aumento di pena per l'ipotesi in cui la frode sia realizzata dall'operatore del sistema appare più che giustificata: da un lato, infatti, l'operatore viola il dovere di fedeltà cui è tenuto sia nei confronti del titolare del sistema informatico affidatogli, sia delle persone i cui interessi economici sono gestiti da quel sistema; dall'altro lato, ed è l'aspetto più significativo, l'operatore – trovandosi a diretto contatto con l'elaboratore – ha maggiori possibilità di intervenire abusivamente sui dati e sui programmi, esponendoli ad una maggiore vulnerabilità.

Nell'ipotesi d'interesse, allorquando la frode informatica sia commessa "in danno dello Stato o di altro ente pubblico", nelle ipotesi già esaminate rispetto alla truffa aggravata, potrebbe profilarsi una responsabilità dell'ente nel cui interesse sia stata eventualmente realizzata la frode informatica, sempre ove ricorrano le condizioni previste dagli artt. 5, 6 e 7 del Decreto n. 231 del 2001 cui si rimanda e che il presente MOGC ha la finalità di prevenire mediante un sistema idoneo e costantemente aggiornato dei processi sensibili.

Sotto l'aspetto processuale l'ipotesi circostanziata di cui si è discusso prevede, all'esito della Udienza Preliminare che decreti il rinvio a Giudizio, la competenza per materia del Tribunale Monocratico territorialmente competente in relazione al luogo di consumazione o di perfezionamento del reato; la procedibilità è indipendente dalla querela di parte e, come per gli artt. di cui all'art. 24 del Decreto 231 si procede nell'esercizio dell'azione penale personale e alla correlata responsabilità amministrativa dell'Ente con un regime di ufficio, bastando una segnalazione o comunicazione all'Autorità Inquirente della notizia criminis.

2.6. Art. 356 - Frode nelle pubbliche forniture.

Il delitto in esame, riguarda la commissione di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (art. 355 - Inadempimento di contratti di pubbliche forniture), è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. E' tuttavia prevista una circostanza aggravante, che ricorre nei casi di cui al capoverso dell'art. 355 c.p., ed in tal caso la pena è aumentata ai sensi dell'art. 64 c.p., dacché quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. Si applicano altresì tutte le circostanze aggravanti speciali dell'art. 355 c.p., ovvero qualora la fornitura abbia ad oggetto: sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche; cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato; cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

L'art. 356 c.p. è un reato proprio, poiché può essere commesso soltanto da coloro i quali abbiano in essere contratti di fornitura con lo Stato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche la certezza che la medesima non inceppi in attività fraudolente che possano compromettere l'economicità delle sue operazioni e la qualità del risultato. Si tratta di un

reato di evento, donde il tentativo ex art. 56 c.p. appare configurabile. La procedibilità è d'ufficio. Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Preliminarmente occorre evidenziare come il reato di frode nelle forniture debba essere letto anche alla luce delle disposizioni dell'articolo precedente, ritenuto che per la definizione delle pubbliche forniture, o comunque dei contratti con la P.A. o altri Enti, si rimanda al disposto dell'art. 355 c.p.. Da una mirata esegesi della norma sembra possa evincersi che la medesima si ravvisi soprattutto nella fase esecutiva del contratto e che, detto delitto, potrebbe concorrere finanche (laddove dovessero essere operati artifici o raggiri) con quello di truffa aggravata ai danni dello Stato. Orbene, la frode non deve ritenersi sussistente nei soli artifici o raggiri, ben potendo la medesima sostanziarsi anche nelle ipotesi in cui il contraente operi nell'esecuzione del contratto in malafede con l'intento di recare nocumento alla parte sinallagmaticamente obbligata nei suoi confronti.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa nelle sue variegate articolazioni accentrate o decentrate, nonché di rapporti con la Pubblica Amministrazione di Stati esteri con particolare riguardo agli Organi Comunitari. L'insieme di questi rapporti con Organi Sovrannazionali Comunitari o Extra Comunitari involge anche problematiche di natura penale processuale e sostanziale in relazione alla legislazione del luogo del commesso reato e ad eventuali difetti di giurisdizione della Magistratura Italiana. La maggiore problematicità sorge chiaramente in costanza di rapporti con Organismi Pubblici extra U.E. mediante il richiamo alla disciplina degli Accordi pattizi bilaterali intercorrenti tra le parti: siamo al cospetto di un diritto penale internazionale. Il Modello adeguerà ed implementerà nel tempo la sua valenza anche in funzione dell'evoluzione delle operazioni economiche transazionali sotto tutti i profili di diritto. Le aree ed i processi a rischio saranno allegate al presente Modello e ne costituiranno parte integrante.

Allo stato, sinteticamente, in rapporto ai reati di cui sopra avremo per GSA un'area di Competenza del CdA, relativa ai seguenti processi: Predisposizione delle attività commerciali; Rapporti con l'Autorità Giudiziaria, Scelta e selezione dei collaboratori esterni anche nei rapporti con la P.A., Conferimento di appalti di maggiore rilevanza, Conferimento degli appalti a soggetti esterni, Gestione del Patrimonio.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

Dall'analisi delle aree a rischio commissione reato sono state individuate una serie di attività sensibili e rilevanti, di seguito elencate:

a) Richieste di autorizzazioni agli Enti competenti (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso:

- l'impiego di artifici o raggiri per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc. dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute. (ad esempio, si potrebbero comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);
- offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Funzioni coinvolte:

- Ufficio amministrativo;
- Area tecnica.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe.

b) Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e visite ispettive (es. ARPA, ASL, INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ATO, ASL, AEEGSI, visite ispettive di cantiere) e dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, mutualistici, infortunistici, con le Direzioni Provinciali del Lavoro e i Centri per l'Impiego, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi:

- inducendo in errore Pubblici Ufficiali /Incaricati di Pubblico Servizio attraverso l'impiego di artifici o raggiri nella documentazione presentata o nelle dichiarazioni rese al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi a cui è tenuta;
- mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute. (ad esempio, si potrebbero comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);

- attraverso l'offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

Funzioni coinvolte:

- Presidente CdA;
- Ufficio amministrativo;
- Risorse Umane;
- Area tecnica.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR2.0-01 Gestione delle prescrizioni;
- PR6.1-02Aspetti ed impatti ambientali;
- PR6.1-03 Gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose;
- IO6.0-01 Gestione di lavori in "ambienti confinati o sospetti di inquinamento";
- PR7.2-01 Gestione risorse umane;
- PR7.4-01 Consultazione, partecipazione e comunicazione interna ed esterna;
- PR7.5-01 Gestione della documentazione;
- PR8.1-01 Gestione controllo operativo ed emergenze;
- IO8.0-02 Gestione del servizio reti fognarie;
- IO8.0-03 Riparazioni e perdite sui manufatti;
- IO8.0-05 Gestione dei materiali di scavo;
- IO8.0-08 Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione;
- IO8.0-09 Analisi delle acque;
- IO8.0-11 Parere preventivo al permesso di costruire;
- IO8.0-12 Autorizzazione per spostamento delle condotte.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

c) Predisposizione e invio dichiarazioni ad Enti pubblici per pagamento imposte e contributi (es. adempimenti fiscali e amministrativi e contributivi cui l'Azienda è tenuta) (sensibile)

Potrebbero configurarsi i reati di Truffa in danno dello Stato o di altro Enti pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia (ad esempio per conseguire un risparmio fiscale).

Funzioni coinvolte:

- Presidente CdA;
- Ufficio amministrativo;
- Contabilità;
- Risorse Umane;
- Area tecnica.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR7.1-03 Gestione del magazzino;
- PR7.2-01 Gestione risorse umane;
- PR8.4-01 Gestione degli acquisti.

3. ARTICOLO 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI.

L'art. 24 bis prevede che, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applichi all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote, oltre alle seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615 quater e 615 quinquies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote oltre alle seguenti sanzioni interdittive:

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila

R.E.A. C.C.I.A.A. AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668

Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'art. 24 del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote oltre alle seguenti sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già commessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3.1. Art.491 bis c.p. – Documenti informatici.

La norma estende ai documenti informatici, pubblici o privati aventi efficacia probatoria, le disposizioni concernenti la falsità di cui al Capo III del Titolo VII del Libro II del codice penale. La rilevanza ai fini dell'applicazione del Decreto si relaziona inevitabilmente alle ipotesi di falso previste dal codice penale che abbiano ad oggetto i documenti di cui all'art. 491 bis, secondo una logica di continua evoluzione dei processi informatici e telematici come canali di flussi informativi e dichiarativi emessi da un soggetto pubblico o privato, la cui attività sia correlata ad una violazione del codice etico della Società che adotta il presente Modello e, ciò nonostante, eludendone dolosamente le prescrizioni determini un vantaggio o un interesse in favore di quest'ultima: ecco la ratio della inserzione dell'art. 491 bis – norma di tipo definitorio che accede ad una norma tipicamente sanzionatoria del codice penale – all'interno dei reati fine previsti dal Decreto e scrutinati dal presente Modello di Organizzazione e Gestione. Tale la valenza della definizione di documento informatico ai fini della integrazione oggettiva di taluni reati fine previsti dal Decreto come fonte di responsabilità amministrativa dell'ente.

3.2. Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Il reato in parola consiste nell'introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. È una fattispecie collocata nei delitti contro la persona (Libro II- Titolo XII -Sez. IV dei delitti contro l'inviolabilità del domicilio) e nella sua struttura dispositiva conosce un'ipotesi base e ben quattro ipotesi aggravate da circostanze ad effetto speciale o autonome. Il delitto in esame si pone in termini di concorso con il reato di frode informatica ex art. 640 ter; si caratterizza per un'aggressività concreta al bene giuridico dell'inviolabilità dei sistemi informatici attuata mediante l'indebita intromissione e permanenza in seno ad un sistema telematico o informatico protetto da sicurezza; soggetto può essere

chiunque e non necessariamente un operatore di sistema (figura già esaminata in precedenza) ed il dolo, elemento soggettivo indispensabile, è quello c.d. generico. La procedibilità è a querela nelle ipotesi base e d'ufficio nelle situazioni circostanziate. Competenza del Tribunale Monocratico.

3.3. Art. 615 quater c.p.- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

La norma, anch'essa collocata nella parte del codice penale tra quelle disposizioni volte a tutelare i diritti della persona, prevede che "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino ad 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del comma 4 dell'art. 617 quater."

Con la disposizione citata il legislatore ha inteso rafforzare la tutela della riservatezza dei dati e dei programmi contenuti in un elaboratore, così rafforzando la tutela già approntata attraverso la previsione del già considerato art. 615 ter c.p., giacché la norma reprime una serie di condotte prodromiche alla possibile realizzazione di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto. Si incriminano due tipi di condotte: procurarsi o riprodurre codici di accesso, da un lato, ovvero procurare ad altri tali mezzi o informazioni sul modo di eludere le barriere di protezione attraverso la diffusione, comunicazione o consegna dei mezzi idonei all'accesso abusivo. La mera detenzione non è punibile tout court.

L'utilizzo dell'avverbio "abusivamente" riferito alle condotte descritte è l'affermazione esplicita da parte del Legislatore che le medesime condotte di reato non siano poste in essere in forza di cause di giustificazione e concretizza un elemento di antigiuridicità speciale o elemento specializzante la fattispecie nella sua struttura oggettiva.

La norma punisce una condotta di pericolo astratto e, come per l'art. 615 ter c.p. v'è già un arretramento della soglia di punibilità (l'esclusione dell'art. 56 c.p. è motivata da una sorta di mancanza di spazio giuridico per la punibilità degli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere tale reato).

L'elemento soggettivo che lo sostiene è il doppio dolo: il soggetto si rappresenta e vuole realizzare le condotte descritte con il fine ulteriore, dolo specifico, di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Competente a giudicare siffatte condotte è il Tribunale in Composizione Monocratica ed il regime di procedibilità che attiva la Magistratura inquirente è d'ufficio e non su querela di parte.

3.4. Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

La norma in esame, mirando a tutelare l'integralità e la funzionalità dei sistemi informatici, reprime le condotte volte a favorire la circolazione di strumenti utili alla realizzazione dei reati di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) e di danneggiamento di sistemi informatici (art. 635 quater c.p.): il reato si correla con altre due distinte fattispecie individuate dall'art. 24 bis del Decreto n. 231.

Il reato rientra tra quelli che si definiscono di pura condotta il cui fatto tipico si compone di due diverse categorie di azioni commissive, consistenti rispettivamente nel procurarsi strumenti dannosi per i programmi informatici e nel metterli comunque in circolazione.

L'elemento strutturale della fattispecie a più condotte, che è causa di imputazione soggettiva del reato, richiede nuovamente il c.d. doppio dolo: il dolo generico consistente nella rappresentazione e volontà di procurarsi, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare, mettere a disposizione gli strumenti dannosi; in secondo luogo si richiede ai fini della punibilità l'esistenza e l'accertamento del dolo specifico, consistente nella volontà di danneggiare illecitamente i sistemi o le informazioni ovvero, in alternativa, di favorirne l'interruzione o l'alterazione del funzionamento.

La natura di reato di pericolo, come sopra, anticipa la soglia di punibilità del reato e della rilevanza penale delle condotte, di talché è di nuovo escluso il reato nella sua forma tentata.

Competenza a giudicare: Tribunale Monocratico e regime di procedibilità d'ufficio.

3.5. Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Con l'introduzione degli artt. 617 quater e quinquies c.p. il Legislatore ha approntato un sistema di garanzie volte a proteggere la libertà e la riservatezza di nuove e sempre più impiegate forme di

comunicazione rese possibili dalla tecnologia informatica, garantendo genuinità delle comunicazioni, autenticità di contenuto e riservatezza del medesimo. L'oggetto della tutela, quindi oggetto dell'intercettazione, impedimento o interruzione devono essere le comunicazioni realizzate servendosi di un sistema informatico o telematico ovvero le comunicazioni intercorrenti tra più sistemi. Le condotte punibili dall'articolo in esame consistono nella intercettazione di un flusso di comunicazioni telematiche che consenta di carpirne esattamente il contenuto in maniera fraudolenta, dunque eludendo eventuali sistemi di protezione della trasmissione in corso e rendendo impercettibile o riconoscibile l'attività di intromissione a terzi soggetti. La comunicazione informatica è impedita allorché se ne renda impossibile la trasmissione, intervenendo sul sistema informatico che deve trasmettere o ricevere i dati; una comunicazione già in corso può essere interrotta sia agendo sul sistema che invia sia su quello che riceve la trasmissione deviando il flusso dei dati da un elaboratore ad un altro. Nella ipotesi prevista dal comma 2 stesso articolo e medesima sanzione prevista dal comma 1 (reclusione da sei mesi a quattro anni) è prevista la rivelazione al pubblico del contenuto di una comunicazione informatica intercettata per la quale è contemplata la clausola di sussidiarietà (salvo che il fatto costituisca più grave reato): l'apposizione di detta clausola postula che la divulgazione possa avvenire in maniera non solo fraudolenta ma anche indebitamente ai sensi dell'art. 617 c.p.

Le ipotesi aggravate previste dal comma 4 stesso articolo, giustificano l'inasprimento della risposta sanzionatoria (reclusione da uno a 5 anni) e la procedibilità d'ufficio quando le condotte tipicizzate vengano poste in essere " con abuso della qualità di operatore di sistema", ovvero " in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

La competenza a giudicare è del Tribunale Monocratico e la procedibilità è, rispetto al solo primo comma, a querela di parte. L'innalzamento di pena per le ipotesi circostanziali che aggravano il reato base transitano per l'Udienza Preliminare.

3.6. Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

La fattispecie si compone di una condotta base riportata in epigrafe nella sua componente strutturale ed ha ad oggetto comunicazioni relative ad un sistema informatico ovvero comunicazioni intercorrenti tra più sistemi: pena prevista per il primo comma da uno a quattro anni. Nella fattispecie aggravata,

con previsione di pena da uno a cinque anni, si stabilisce un rapporto strumentale delle condotte di installazione con le condotte successive disciplinate nell'art. 617 quater.

Il bene giuridico tutelato è dunque il medesimo, la salvaguardia del rapporto di esclusività nelle comunicazione telematiche o informatiche e dei relativi flussi di interscambio tra sistemi. La natura giuridica del reato che ne occupa è quella di un reato di pericolo non astratto ma concreto, implicando un accertamento sulla effettiva idoneità dell'apparecchiatura e della condotta unitariamente considerata a violare l'interesse giuridico tutelato.

Il dolo generico richiesto perché il fatto sussista e costituisca reato consiste nella rappresentazione interna e nella volontà di predisporre ed installare impianti di variegata tipologia idonei alla funzione contemplata nel primo comma ed aggravata nelle ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 617 quater. Procedibilità d'ufficio e competenza del Tribunale Monocratico.

3.7. Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella , altera, o sopprime informazioni, dati e programmi informatici altrui è punito, a querela della p.o., con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; il secondo comma prevede: “laddove la circostanza di cui al n.1 del secondo comma dell'art 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso di qualità di operatore di sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio”.

Con la norma in esame e quelle che seguiranno, contemplate dall'art. 24 bis del Decreto n. 231, ai fini di un approccio analitico ai singoli reati fine, ritorniamo al Libro II titolo XIII capi I e II dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante indebite condotte sulle componenti informatiche e telematiche e, di riflesso, su condotte ascrivibili come fonte di responsabilità amministrativa dell'ente ove non efficacemente adottato ed attuato l'allegato sistema di prevenzione specifico del presente Modello di Organizzazione e Gestione, che ne costituirà parte integrante.

Come le norme che precedono anche la presente è il prodotto della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica ratificata dagli Stati membri a Budapest il 23.11.2001.

L'art. 635 bis, nella sua formulazione attuale, amplia ed integra la norma sul danneggiamento con riguardo ai dati e ai programmi- componenti immateriali- di un sistema informatico, predisponendo

per essi una tutela rafforzata rispetto all'ipotesi di danneggiamento ex art. 635 c.p. dalla quale si discosta perché tra gli eventi tipici dell'art. 635 bis viene volontariamente inclusa, per implicito, la previsione della dispersione di dati informatici mediante danneggiamento ma rilevante solo ai fini della soppressione o alterazione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La cennata questione implicherebbe questioni interpretative particolarmente complesse per cui si è inteso semplificare, limitandoci a trattare dei beni informatici oggetto di danneggiamento: i dati e i programmi.

Per dati si intendono rappresentazioni di informazioni o di concetti che sono destinati alla elaborazione di un computer e dunque oggetto di codificazione in una forma elettronica, magnetica, ottica o simile; sulla nozione di programma informatico, oggetto di tutela, accederemo ad una nozione equivalente ad un insieme di dati; le informazioni oggetto di tutela dal danneggiamento informatico altro non sono ciò che i dati esprimono in forma codificata ed incorporate in un supporto materiale.

Rammentiamo che la norma trova applicazione in rapporto alle informazioni che presentino un legame di tipo funzionale con un sistema informatico o telematico: un legame di questo tipo è presente nelle informazioni destinate ad essere elaborate in dati dal computer; altresì rilevante la situazione per cui il prodotto della elaborazione, stampato su materiale cartaceo o simile e contenente informazioni rilevanti per l'azienda, sia destinato ad un'ulteriore elaborazione da parte dello stesso o di altro sistema informatico. Esaminato sotto il profilo dell'interpretazione giuridica l'oggetto della tutela penale, vediamo brevemente le singole peculiari condotte di danneggiamento. Distruggere significa annientare completamente un bene materiale nella sua essenza economico/sociale e quindi nella sua funzione di soddisfare le esigenze di chi ha diritti su di essa, in questo caso i supporti fisici sui quali sono incorporate le informazioni destinate ad essere elaborate ed interscambiate (per i beni immateriali come ad esempio i programmi informatici si parlerà di cancellazione e non di distruzione); Deteriorare significa cagionare uno scadimento delle informazioni mediante un pregiudizio all'integrità fisica del bene.

Cancellare è l'attività distruttiva più frequente e significativa nella prassi giudiziaria poiché si realizza con la scomparsa definitiva e non recuperabile di un bene immateriale attraverso operazioni di smagnetizzazione di un supporto informatico, sostituzione di dati originari con dati nuovi e contenutisticamente diversi, sia impartendo all'elaboratore che conserva e preserva i dati ivi registrati

taluni mirati comandi, idonei a provocarne la cancellazione definitiva; la cancellazione dei dati e dei programmi può essere anche causata dalla predisposizione di un apposito programma virus.

Seguono le condotte di alterazione, che si verifica in casi di modificazione di informazioni e programmi in maniera tale da renderne impossibile l'utilizzo; occultamento, inteso come spostamento dei dati in un'area della memoria interna mediante alterazione del metodo di funzionamento ordinario del programma; infine la soppressione o inservibilità, quali attività di manipolazione informatica che rendono impossibile accedere ai dati e ai programmi in danno dell'avente diritto.

Il dolo del reato di cui art. 635 bis è generico; la competenza è del Tribunale Monocratico e la procedibilità è già stata indicata nel testo.

Rapporti con altri reati: la clausola di sussidiarietà espressa (salvo che il fatto costituisca più grave reato) nell'incipit dell'art. 635 bis limita l'operatività della norma, lasciando il passo all'art. 635 ter c.p. qualora i beni informatici siano utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o siano di pubblica utilità, norma quest'ultima che prevede una soglia di punibilità anticipata in quanto rientrante tra i c.d. delitti di attentato, riservandole un autonomo trattamento sanzionatorio.

L'art. 635 bis non sarà applicabile anche nel caso in cui il danneggiamento dei dati comporti un danneggiamento del sistema informatico nel suo complesso ai sensi dell'art. 635 quater c.p. o di un sistema di pubblica utilità ai sensi dell'art. 635 quinquies, essendo prevista una pena più severa anche per tali reati- fine ex D.gs. n.231/2001.

Parimenti, saremo in presenza di una fattispecie di cui all'art. 615 ter comma 2, allorquando si attuino manipolazioni di programma finalizzate a realizzare un accesso abusivo; identica soluzione nel caso in cui un danneggiamento di dati programmi o informazioni si verifichi in conseguenza dell'accesso o della permanenza abusiva in un sistema telematico ordinario o "telematico protetto" da misure di sicurezza; sarà applicabile la norma di cui in epigrafe qualora il danneggiamento sia conseguenza voluta dall'agente, qualora non fosse voluta o fosse semplicemente ritenuta di probabile verifica (dolo eventuale) ricadremmo di nuovo nell'alveo dell'art. 635 ter c.p..

3.8. Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad esso pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è da tre a otto anni.

Siamo al cospetto di una fattispecie specifica ed aggravata dell’ipotesi di reato di cui all’art.635 bis c.p., ove le condotte sono le medesime e l’evento più grave di cui al secondo comma deve poter essere imputato soggettivamente a titolo di dolo generico e/o eventuale, essendo esclusa una forma di imputazione soggettiva di un reato a titolo di responsabilità oggettiva: da qui le considerazioni sviluppate in ordine ai rapporti con il reato che precede in caso di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione dei beni immateriali oggetto della condotta. La punibilità è d’ufficio e la competenza del Tribunale Monocratico.

3.9. Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Anche per questa fattispecie contemplata dall’art. 24 bis D.Lgs. n. 231 riscontriamo un’intima correlazione con le ipotesi di cui all’art. 635 bis c.p. secondo i criteri evidenziati nella parte relativa ai rapporti tra quella e gli altri reati fine susseguenti del codice penale.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mediante le condotte di cui all’art. 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende in tutto o in parte inservibili sistemi informatici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 (con violenza o minaccia) ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.” Fattispecie caratterizzata da dolo generico; regime di procedibilità d’ufficio e competenza a giudicare in capo al Tribunale in composizione Monocratica; prevista Udienza Preliminare.

Tale fattispecie cede il passo, in ragione della clausola di sussidiarietà posta all’inizio del primo periodo alla seguenti ipotesi di reato fine, smarrendo la propria autonomia strutturale e dunque la sua sussistenza nell’oggettività del diritto positivo vigente.

3.10. Art. 635 quinquies – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Ipotesi specifica aggravata di quella precedente: si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria sino a 300 quote.

3.11. Art. 640 quinquies – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Fattispecie di reato fine inserita nel capo II dei delitti contro il patrimonio mediante frode che punisce soggettivamente, a titolo di doppio dolo generico e specifico, il soggetto deputato allo svolgimento di sistemi di certificazione della firma digitale (reato proprio) ed oggettivamente quello stesso soggetto che al fine di conseguire un ingiusto profitto o di causare un danno altrui, scientemente violi gli obblighi previsti dalla legge n.82/2005 per il rilascio, non solo di una certificazione elettronica ma anche, estensivamente, il rilascio (condotta tipica diversa dalla gestione delle certificazioni qualificate) di certificati qualificati quale specie del più ampio genere del certificato elettronico. Si dibatte in dottrina su un'apparente applicazione analogica della fattispecie secondaria, non ammessa nel diritto penale nel rispetto del principio della riserva di legge penale e dei principi di tassatività- tipicità della norma sanzionatoria.

La frode informatica è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51 ad € 1.032. Procedibilità d'ufficio, competenza Tribunale Monocratico.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

Le aree ritenute *prima facie* maggiormente a rischio ai fini del presente Modello sono quelle nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti informatici, che riguardano l'Ordinaria Amministrazione Aziendale rispetto ai Processi di: Gestione del Sistema Informatico ed accesso ad esso; Gestione Piattaforme telematiche.

a) Gestione dei sistemi hardware e software

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione attività di acquisizione e sviluppo hardware e software;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
- Gestione e protezione della sicurezza fisica (sicurezza apparecchiature, postazione di lavoro, dispositivi di rete);

- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

I reati di Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (ex Artt. 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies c.p.) potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso:

- l'installazione di apparecchiature atte a intercettare terze parti e carpire informazioni che possono essere di interesse o vantaggio per la Società;
- l'installazione di apparecchiature atte al danneggiamento dei sistemi hardware che abbia il fine di procurare un interesse o vantaggio per la Società (ad es. accesso alle copie di backup e distruzione di informazioni che possano essere prova di azioni illecite);
- la diffusione di programmi capaci di infettare un sistema per manometterne la regolare funzionalità (ad es. il sistema informatico di un competitor al fine di posticipare i termini fissati per la presentazione della documentazione).

Funzioni coinvolte:

- Ufficio amministrativo;
- Sistemi Informatici;
- Risorse Umane;
- Area tecnica.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Codice trattamento dati – Privacy.

b) Gestione di accessi, account e profili

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Verifica periodica degli accessi e tracciabilità delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
- Gestione dei profili di "Amministratori di sistema" di applicazioni/reti.

I reati informatici ex artt. Artt. 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 634 quinquies c.p., potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso:

- l'accesso abusivo ad un sistema protetto o la permanenza all'interno dello stesso contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo;
- qualunque condotta strumentale all'ottenimento di password o di qualsivoglia mezzo per entrare in un sistema informatico e far realizzare un profitto ad esempio intercettando una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni false o alterate per danneggiare l'immagine di un concorrente o impedendo/interrompendo una comunicazione al fine di arrecare danno economico o di business ad un ente terzo.

Funzioni coinvolte:

- Ufficio amministrativo;
- Sistemi Informatici;
- Risorse Umane;
- Area tecnica.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Codice trattamento dati – Privacy.

4. ARTICOLO 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

L'art. 24 ter dispone che in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 416, sesto comma, 416 bis, 416 ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'art. 74 D.P.R. n. 309/1990, si applichi la sanzione da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'art. 416 c.p., ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'art. 407, comma 2 lett. a) numero 5) del codice di procedura penale, si applichi la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti suddetti si applicheranno, per una durata non inferiore ad un anno, le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti gravi reati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3 del Decreto n.231.

Siamo al cospetto di reati presupposto ex Decreto 231 in assoluto tra i più allarmanti e gravi previsti dal nostro sistema di diritto positivo, tenuto conto che il fenomeno dell'associazione criminale, sia semplice (art. 416 c.p.) sia e soprattutto di tipo mafioso hanno conosciuto un progressivo ed esponenziale processo di "intrusione" nel contesto economico Italiano, travalicando lo stereotipo della mafia di inizio secolo scorso, progredendo secondo schemi e modelli di così elevata capacità tecnica di stampo economico da rendersi talora irricognoscibile. Il fenomeno delle mafie per poter essere solo in parte spiegato declinerebbe verso una trattazione indefinitamente gravosa rispetto al documento cui accede, sicché, per il momento il presente Modello si limiterà a tracciare le coordinate strutturali minime di individuazione ed analisi delle norme penali richiamate dall'art. 24 ter.

4.1. Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere.

Reato collocato nel Libro II - Titolo V - capo II e rubricato "Dei delitti contro l'ordine pubblico", rappresenta una fattispecie a concorso necessario poiché per la sua sussistenza è necessario che almeno tre persone e più si associno tra di loro allo scopo di commettere più delitti non necessariamente della stessa indole. Si manifesta attraverso la costituzione (c.d. pactum sceleris) e la partecipazione cosciente e volontaria di un soggetto (c.d. affectio societatis) ad un sodalizio che opera anche attraverso un'organizzazione rudimentale con il fine di perpetrare illeciti non preventivamente determinati; è punito il soggetto per il solo fatto di farvi parte, con regime sanzionatorio diversificato

tra organizzatori, promotori e partecipi, con punibilità concorsuale dei reati fine ascrivibili all'associazione. La pena per gli associati è aggravata nel caso di determinati delitti contro la persona.

4.2. Art. 416 bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso.

Ipotesi di associazione qualificata dalla modalità mafiosa, anche straniera, concretata quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri o al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio di voto o di procurare a sé o ad altri un beneficio in occasione di consultazioni elettorali.

La fattispecie di reato rientra tra quelle di maggior respiro sotto il profilo delle varieguate forme di manifestazione e dei contesti socio economici in cui si ramifica, fuori dallo stereotipo di arcana memoria; una ipotesi delittuosa che richiederà, ove necessario un approfondimento euristico di dimensioni tali da risultare incompatibile con la struttura attuale del presente documento.

4.3. Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico – mafioso.

Fattispecie consistente nell'accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis (avvalendosi dunque della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva al fine specifico di impedire o condizionare il libero esercizio del diritto di voto dei cittadini nell'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito) in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la pena da sei a dodici anni di reclusione, tra l'altro profilandosi un'ulteriore ipotesi di reato a titolo di concorso esterno nel reato associativo di tipo mafioso; la stessa pena si applica a chi promette di procurare consensi elettorali.

Ulteriore esempio di quanto complessa sia la dinamica del fenomeno stante le ramificazioni socio-politiche di una modalità di reato in costante adeguamento all'evoluzione dell'ordinamento positivo e dell'apparato istituzionale ed economico nazionale ed estero.

4.4. Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Punisce la condotta di colui che priva taluno della libertà di movimento per un lasso temporale apprezzabile al fine di procurarsi l'ingiusto profitto quale prezzo della liberazione. Pena da 25 a 30 anni; se al sequestro segue la morte dell'ostaggio è previsto l'ergastolo.

4.5. Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Siamo al cospetto di un'ulteriore ipotesi associativa, caratterizzata però da un fine unitario dato dalla specifica finalità del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, tal quali enucleate dalle tabelle Ministeriali vigenti. Le figure di reato sinteticamente illustrate, allo stato non individuate come ipotesi di reato inerenti i processi aziendali sensibili da parte di GSA, da un punto di vista processuale, in ragione della grave minaccia per l'ordinamento positivo e per quello politico istituzionale ed economico, sono di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia Sede nella fase delle Indagini Preliminari e della successiva udienza Preliminare, tornando poi al Tribunale Collegiale territorialmente competente; il reato di cui all'art. 630 c.p. è di competenza dibattimentale della Corte di Assise. La procedibilità è naturalmente officiosa.

4.6. Art. 407 comma 2 lettera a) n.5 codice di procedura penale.

Il Decreto n. 231/2001 introduce nel suo tessuto dispositivo e sanzionatorio una norma del codice di procedura penale che attiene ai termini di durata massima delle Indagini Preliminari compiute dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria relativamente ai sotto elencati delitti.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle di cui all'art. 2 comma 3 Legge n.110/1975).

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati possono essere suddivise in due macro categorie: attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi esterni al complesso aziendale.

Le Aree di attività ritenute astrattamente più a rischio sono ripartite, in ragione dei processi aziendali che seguono, in capo alla Direzione competente per quanto concerne la scelta dei collaboratori esterni,

anche nei rapporti con la P.A, nonché nella Gestione delle risorse finanziarie e nella vigilanza sui processi di fatturazione attiva e passiva. Area d'interesse della Direzione Tecnica: nel processo di conferimento di appalti a soggetti esterni.

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare non sussistente il rischio riguardo le fattispecie concernenti **la fabbricazione e il traffico d'armi, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la riduzione in schiavitù, l'alienazione di schiavi, la tratta di persone, lo scambio elettorale politico-mafioso ed il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope**, che appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società.

Di contro risulta astrattamente configurabile in termini di rischio-reato la fattispecie di associazione per delinquere semplice ex art. 416 c.p. L'ambito di applicabilità di tale fattispecie di certo ricomprende i cosiddetti "reati-scopo" già rientranti nell'ambito della categoria dei reati autonomamente rilevanti ai fini del D.Lgs.231/2001 (si pensi, a titolo meramente esemplificativo alle ipotesi di truffa ai danni dello Stato e, più in generale, ai reati contro la Pubblica Amministrazione, ovvero ai casi di ricettazione e riciclaggio).

Dubbia, invece, ma non da escludersi, l'ipotesi della riconducibilità in ambito 231 di reati allo stato non ricompresi (si pensi a titolo esemplificativo all'*associazione finalizzata a delitti tributari, etc.*) e ricondotti in ambito 231 per effetto della contestata associazione per delinquere.

La Società ha preso atto delle possibili modalità di realizzazione dei reati associativi, distinguendo le ipotesi di:

- a) associazione interna, ovvero quando gli associati sono tutti interni all'ente;
- b) associazione esterna (sia nazionale o transnazionale), ovvero quando tra gli associati vi sono anche soggetti esterni all'ente.

Nel caso sub a), le potenziali aree di rischio riguardano i processi decisionali insiti nelle diverse fasi di svolgimento delle attività d'impresa. Nel caso sub b), rilevano quali aree potenzialmente a rischio tutte le attività che implicano rapporti di qualsiasi natura con soggetti terzi esterni (*fornitori, clienti, partners, etc.*) alla Società. A tale riguardo, la Società ritiene di poter fronteggiare il rischio con i presidi già esistenti, nell'ambito del Modello Organizzativo, e con le norme contenute nell'Impegno Etico, di volta in volta applicabili in funzione delle specifiche modalità realizzative.

Più nello specifico, in merito alla fattispecie di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), c.d. “semplice”, è opportuno tenere conto delle considerazioni di seguito illustrate. Il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali:

- un vincolo associativo tra tre o più persone (sia interne o esterne all’azienda), tendenzialmente permanente o comunque stabile (ove, l’elemento temporale insito nella nozione di stabilità deve essere inteso come sufficiente ad integrare l’elemento oggettivo del reato anche laddove si concretizzi in una partecipazione all’associazione limitata ad un breve periodo);
- un programma criminoso indeterminato; tale elemento distingue il reato associativo dall’accordo che sorregge il concorso di persone nel reato che è invece di natura occasionale e per la commissione di reati determinati, con la commissione dei quali si esaurisce l’accordo. Ai fini della configurabilità del reato, l’indeterminatezza del programma criminoso deve intendersi quale pluralità di delitti programmati;
- un’adeguata struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

Altresì, quale elemento soggettivo del reato, deve sussistere sia il dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di aderire ad un’associazione per delinquere, sia il dolo specifico, che si ravvisa nell’intenzione di contribuire al mantenimento dell’associazione e nel realizzare il programma delittuoso della stessa in un rapporto di stabile collaborazione con gli altri componenti. A tal proposito, poiché l’esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, la consapevolezza dell’associato non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in un’attiva e stabile partecipazione.

Inoltre, la fattispecie in esame, qualificandosi come reato di pericolo per l’ordine pubblico, assume valenza di titolo di reato autonomo, ossia indipendentemente dai delitti che siano commessi (c.d. delitti-scopo). Peraltro, per la sussistenza del reato associativo è sufficiente l’esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno dei reati-scopo non costituisce più illecito penale a seguito di “*abolitio criminis*”.

Dall’analisi preliminare del reato di *associazione per delinquere* emerge, pertanto, un’oggettiva e generalmente riconosciuta difficoltà ad individuare specifiche aree nel cui ambito il reato è astrattamente ipotizzabile. Ciò in quanto questo reato può essere facilmente ipotizzato in qualsiasi

attività aziendale (dalla gestione degli aspetti amministrativi, contabili e fiscali e dei pagamenti, agli acquisti di beni e servizi, alla valutazione e scelta degli investimenti, alla gestione del personale, alla gestione delle unità di business, nonché alla gestione dei centri decisionali interni).

La Società dovrà, dunque, tutelarsi dalla potenziale imputazione di una “*colpa organizzativa*” che, se presente, potrebbe agevolare la creazione di *strutture parallele* (ovvero di soggetti appartenenti ad aree o settori di compagini societarie lecite, che, strumentalizzando le strutture aziendali, si rivelino dediti in modo stabile e organizzato al perseguimento di attività criminosa che si poggiano sui mezzi e sulle risorse dell’azienda (*requisito della struttura organizzativa*), quali strumenti per la realizzazione di un programma criminoso caratterizzato dal vincolo associativo, dotandosi di presidi volti ad ostacolarne la nascita. A tal proposito, GSA si è dotata dei presidi di seguito indicati.

Nel caso di ipotesi di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati presupposto del D.Lgs.231/2001 (avente ad oggetto ad esempio i reati di: corruzione, truffa, ricettazione, riciclaggio, falso in bilancio, reati afferenti la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.), la Società ispira la sua condotta ad una serie di principi volte a contrastare il rischio di commissione di tali reati di scopo, i quali consentono conseguentemente di ridurre anche il rischio del verificarsi del fenomeno associativo diretto allo svolgimento degli stessi.

La Società ispira la sua condotta ai seguenti principi:

- porre attenzione *all’integrità e all’etica* nello svolgimento delle attività;
- attribuire le *responsabilità decisionali* in modo commisurato al grado di responsabilità, autorità e autonomia conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente *i poteri autorizzativi e di firma*, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati;
- garantire il principio di *separazione dei ruoli* nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell’autorizzazione, della contabilizzazione, dell’esecuzione e del controllo.
- assicurare la *verificabilità, documentabilità, coerenza e congruità* di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere, pertanto, garantita la tracciabilità dell’attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati;

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L’Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

- garantire la presenza di appositi *meccanismi di reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale chiamato ad effettuare attività considerate sensibili;
- prevedere momenti di *monitoraggio* sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, ecc.);
- assicurare un'adeguata *selezione dei fornitori, partners e consulenti esterni*, garantendo la trasparenza del processo di affidamento degli incarichi nonché la sussistenza di requisiti di onorabilità professionalità, oltre che, affidabilità di tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nei processi aziendali;
- assicurare che i *centri decisionali interni* alla Società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, reporting, etc.);
- garantire che l'utilizzo del contante sia limitato alle spese di cassa di piccola entità; e comunque che ogni transazione sia operata nel rispetto delle specifiche disposizioni normative ed interne applicabile e in modo da garantirne la tracciabilità;
- assicurare lo svolgimento di specifica *attività di audit* avente ad oggetto l'applicazione e l'idoneità dei controlli indicati a presidio delle attività sopra indicate.

5. ARTICOLO 25 - PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

L'art. 25 del Decreto stabilisce in capo all'Ente sanzioni pecuniarie in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 321, 322, 346 bis, c.p. anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli art. 320 e 322 bis c.p.

Le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di duecento fino ad ottocento quote sociali in ragione delle singole fattispecie. Le sanzioni interdittive applicabili nei casi di condanna per taluni delitti previsti dal comma 5 dell'articolo in oggetto sono quelle previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto e variano nella durata a seconda della qualifica societaria dei soggetti che ricevono condanna. Nel dettaglio.

5.1. Art. 317 c.p. – ConcuSSIONE.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

Il reato di concussione è per definizione un reato proprio di colui che esercita una pubblica funzione, sia essa legislativa, giudiziaria o amministrativa, disciplinata secondo norme di diritto pubblico poiché l'attività dei soggetti attivi si manifesta a mezzo di poteri autoritativi, coercitivi o anche certificativi; ebbene, la struttura della norma prevede che vi sia un soggetto che, in violazione o indebitamente facendo un uso distorto ed illegittimo delle norme che ne disciplinano l'agire istituzionale, utilizzi la sua posizione soverchiante nei confronti del soggetto passivo inducendolo a dare o promettere denaro in favore del soggetto attivo o di un terzo soggetto, che può non possedere poteri pubblicistici e concorre in qualità di extraneus nel reato proprio: l'estraneo che concorre ai sensi dell'art. 110 c.p. per ottenere un indebito vantaggio o una utilità può talora essere un soggetto individuato dal Decreto 231 che agisca a sua volta per un interesse proprio ovvero per un interesse o vantaggio riconducibile all'ente cui appartiene.

In tal caso la sanzione per l'ente che concorre e riceve un vantaggio o un interesse soggiace alla sanzione pecuniaria fino a duecento quote e qualora ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 319 bis c.p. (stipulazione contratti con la P.A. cui il concussore appartiene nonché l'ente concorrente nel delitto) si applica la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote e le sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 9 D.Lgs. 231.

L'elemento psicologico caratterizzante il delitto è il dolo generico.

Processualmente, il reato è di competenza del Tribunale Collegiale, previa celebrazione dell'Udienza preliminare. Sono esclusi dalla norma ex 231, lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale: si vanifica in tal modo, di fatto, la concreta e piena applicazione della norma sulla responsabilità amministrativa degli enti.

La sanzione pecuniaria applicabile alla società va da un minimo di trecento quote ad un massimo di ottocento quote sociali.

5.2. Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione.

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre ad otto di reclusione".

La fattispecie di corruzione propria si distingue dal reato di concussione per il fatto che pubblico ufficiale e soggetto che corrompe il pubblico ufficiale sono su una medesima posizione funzionale, non c'è prevaricazione del primo nei confronti di chi indebitamente offre o promette utilità perché il p.u. compia un atto "proprio" del suo ufficio". Le pene previste per il corrotto si applicano al corruttore ai sensi dell'art. 321 c.p.

In punto di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di responsabilità giuridica la sanzione pecuniaria è quella base prevista dell'art. 25 del Decreto, mentre residuano le stesse perplessità circa la natura delle sanzioni interdittive erogabili probabilmente a titolo di misura cautelare, stante la mancata previsione delle stesse in funzione punitiva, ipotesi corroborata dalla interpretazione letterale dei commi 5 e 5 bis dell'art. 25 del Decreto 231.

Il reato si caratterizza soggettivamente su un modello di dolo generico che escluderebbe rilevanza allo scopo perseguito nella fase antecedente la condotta e che richiederebbe anche il dolo specifico: la questione è complessa e contrastata in giurisprudenza.

Non vi sono incertezze dal punto di vista della procedibilità processuale d'ufficio e sulla competenza a giudicare del Tribunale Collegiale in caso di rinvio a giudizio a seguito dell'Udienza Preliminare.

Si applica in danno della società la sanzione pecuniaria per un ammontare fino a duecento quote.

5.3. Art.319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio.

"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare un atto del proprio ufficio o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la pena da sei a dodici anni".

La fattispecie in oggetto presiede al bene giuridico che si individua nell'interesse a che gli atti di ufficio della P.A. non siano oggetto di compravendita privata, garantendo buon andamento ed imparzialità della stessa.

I soggetti attivi delle condotte specificate dalla norma sono, da un lato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio e, dall'altro il corruttore che può essere sia un soggetto privato o un soggetto pubblico estraneo all'esercizio della pubblica funzione. Recependo le sollecitazioni della U.E.

L'Italia ha ampliato la cerchia dei soggetti imputabili mediante l'art. 322 bis c.p. (introdotta con L. n. 300 del 29.09.2000, art. 3) potendosi applicare la disciplina dell'art. 319 c.p. anche ai membri degli organi delle Comunità europee e ai funzionari delle medesime Comunità e di Stati esteri.

L'articolo in esame disciplina la corruzione c.d. propria di tipo passivo, quando la condotta è riferita al pubblico ufficiale, di tipo attivo quando riferita al soggetto privato o estraneo alla pubblica funzione. Le ipotesi attive e passive ma soprattutto le due categorie della corruzione propria antecedente e della corruzione propria susseguente elaborate dalla dottrina e rilevanti nel processo (classificazione tipologica non di mero stile sotto il profilo del dolo) fanno del reato che ne occupa un delitto a concorso necessario, non essendo configurabile la figura del corrotto in assenza di un corruttore; tale elementare considerazione si riflette sulla semplicità nella descrizione normativa delle condotte, sebbene la casistica reale sia talora di meno agevole interpretazione e sarà compito di giudici ed avvocati discernere se e quando ci si trovi in presenza o meno di un siffatto reato. L'oggetto dell'accordo tra le due categorie di soggetti consiste nell'omissione o nel ritardo doloso di un atto d'ufficio ovvero nel compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio; per atto di ufficio deve intendersi secondo una nozione di ampio respiro ogni atto che sia espressione di un concreto esercizio dei poteri inerenti l'ufficio: c'è una fortissima compenetrazione tra la funzione e l'atto.

L'atto espressione dell'ufficio pubblico può avere natura vincolata o discrezionale.

Sotto il profilo dell'imputabilità soggettiva, nell'ipotesi della corruzione propria antecedente dovrà accertarsi il dolo generico e quello specifico: l'agente deve essere mosso dall'intento ulteriore di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio o di ometterlo quale frutto di un precedente accordo illecito; nella corruzione propria c.d. susseguente il dolo è generico e corrisponde alla volontà di ricevere, dare o accettare la retribuzione per un atto contrario già compiuto. Non è configurabile il tentativo di corruzione propria.

La procedibilità del reato è di ufficio e la competenza si radica in capo al Tribunale in composizione Collegiale, previa Udienza Preliminare.

Salva la sussistenza delle circostanze aggravanti speciali che seguono la trattazione dell'ipotesi di reato base, per il delitto di corruzione propria la società può andare incontro all'applicazione della sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote sociali.

Laddove ricorra, in relazione all'art. 319 c.p. la circostanza aggravante di cui all'art.319 bis c.p., allorché la società ne abbia tratto un profitto di rilevante entità (secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 3 Decreto n.231), si applica all'ente la sanzione pecuniaria trecento a ottocento quote: l'art. 319 bis c.p. costituisce un'ipotesi aggravata del delitto di corruzione poiché la struttura del reato ed i comportamenti del soggetto attivo e del suo correo hanno ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi, pensioni o la stipula di contratti nei quali sia interessata la P.A. alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

5.4. Art. 319 ter c.p.- Corruzione in atti giudiziari.

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo si applica (al soggetto corrotto e al corruttore) la pena della reclusione da sei a dodici anni di reclusione. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se ne deriva una condanna superiore ai cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Come metodo di introduzione della responsabilità dell'ente abbiamo proceduto a descrivere i due commi in cui si ripartisce la norma in questione sotto il profilo dell'imputabilità dell'autore – persona fisica – del reato in oggetto. Mentre il primo comma rappresenta un'ipotesi autonoma di reato, il secondo comma è una circostanza ad effetto speciale tanto dell'art. 319 ter comma 1 quanto, ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, in relazione al comma 3 dell'art. 25 del Decreto: sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote sociali.

I soggetti attivi sono i pubblici ufficiali nonché, per il richiamo all'art. 322 bis, i membri della Commissione delle Comunità Europee; del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti della C.E.; funzionari ed agenti contrattualizzati dalla Comunità Europea; membri e addetti di enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la comunità Europea; coloro che all'interno degli Stati Membri dell'U.E. svolgono funzioni assimilabili a quelle dei pubblici ufficiali; i giudici, i procuratori, i funzionari e gli agenti della Corte Penale Internazionale; del pari punibili i privati corruttori secondo lo schema tipico del delitto.

Chiaro come il bene giuridico protetto sia la garanzia del corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale a livello nazionale e Comunitario.

Sotto il profilo della responsabilità ex Decreto n. 231, al di là degli aggravamenti delle sanzioni pecuniarie sopra indicate, di interesse è la tematica relativa alla misura del sequestro preventivo funzionale alla confisca- di cui si è parlato nella parte generale del presente MOGC- riguardante la responsabilità degli enti collettivi per il reato di corruzione in atti giudiziari: il profitto oggetto del sequestro preventivo non si identifica necessariamente con l'utilità attribuita dal provvedimento del giudice corrotto, in quanto l'accordo corruttivo può avere ad oggetto un atto di ufficio e non implicare quindi un danno o un favore ingiusto per una delle parti processuali in causa.

5.5. Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità.

“ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualifica o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Si tratta, invero, di un'ipotesi di corruzione molto simile per caratteristiche oggettive alla concussione, fattispecie di reato modellata non già sulla costrizione ex art.317 c.p. tipica della concussione, poiché il delitto in esame si fonda sulla differente modalità esecutiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che consiste nell'induzione indebita a dare o a promettere denaro o altra utilità in favore del corruttore o di terzo soggetto mediante abuso della qualità e dei poteri inerenti alla funzione. La distinzione tra le forme di induzione, a fare o promettere, non consente neanche alla più attenta giurisprudenza di merito di cogliere un particolare carattere differenziale in maniera agevole: si tratta di una tematica di non facile soluzione che, in questa parte del Modello, di enunciazione e descrizione dei reati presupposto ex art. 25 Decreto n.231, non può essere evidentemente affrontata funditus; possiamo limitarci a considerare l'effetto psicologico che accomuna i due soggetti attivi indicati nel primo e secondo comma dell'art. 319 quater c.p. come un'attività di persuasione idonea a deviare il soggetto cui si rivolge dal normale ed imparziale svolgimento dei suoi doveri istituzionali o morali.

La pena per l'extraneus è determinata fino a tre anni di reclusione.

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa dell'ente, la previsione di cui al comma 3 dell'art. 25 D.Lgs. 231, prevede la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Processualmente il reato è perseguibile d'ufficio e, transitando attraverso l'Udienza Preliminare, approda alla cognizione dibattimentale del Tribunale Collegiale del luogo ove il reato è stato consumato.

5.6. Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.

“Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.”

Estensione delle norme sulla corruzione impropria e propria anche a colui che è incaricato di un pubblico servizio e a coloro esercitano un pubblico servizio: il richiamo normativo trova una disciplina autonoma nell'art. 358 c.p., ove si specifica tale qualifica in capo a coloro prestino, a qualunque titolo, un servizio pubblico – da intendersi come quel complesso di attività disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzate dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima- con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opere meramente materiali.

Il Decreto, all'art. 25 comma 4, ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per i singoli delitti di corruzione commessi dai soggetti sopra richiamati nei limiti edittali previsti dai primi tre commi: da duecento ad ottocento quote.

5.7. Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore.

La norma in esame si relaziona al delitto di corruzione ed estende le pene previste per i reati di cui agli artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p. al corruttore, ovvero a colui che dà o promette di dare al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.

I riflessi sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica coinvolti nella commissione dei cennati fatti-reato di natura corruttiva, sono stati già esaminati dettagliando le specifiche norme del codice cui il Decreto n. 231 all'art. 25 rimanda.

5.8. Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione.

La fattispecie costituisce una sorta di tentativo di corruzione; punisce, da un lato, chi offre o promette denaro o altra utilità agli scopi di cui alle norme che precedono purché l'offerta non venga accettata e, dall'altro, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio (nonché i soggetti di cui al citato art.

322 bis c.p. esercenti potestà amministrative di matrice Comunitaria) che solleciti la dazione di denaro o altra utilità.

Appena il caso di rammentare che il tentativo di reato rappresenta un'autonoma categoria concettuale e soggiace alle pene in ragione di un livello minimo di tipicizzazione delle condotte, le quali pur non portando il reato alla sua consumazione in senso tecnico, realizzano pur sempre una fattispecie c.d. perfetta poiché completa nei suoi elementi strutturali, dunque punibile ai sensi dell'art. 56 c.p., nei limiti in cui gli atti siano idonei e diretti in modo non equivoco alla consumazione del reato: l'evento tipico di un reato comunque "perfetto" nella forma del tentativo, non si realizza per fatti indipendenti dalla volontà dell'agente, per desistenza volontaria e recesso attivo o operoso.

Tornando alla disposizione in esame, essa si articola in 4 commi che così recitano.

"Chiunque offre o promette denaro od altra pubblica utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma (primo comma: con la L. n.190/2012 il Legislatore ha riformulato la struttura del reato di corruzione disciplinandolo con un solo comma, prima strutturato secondo il modello della corruzione passiva impropria antecedente e susseguente), dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo (su una pena base da 3 ad 8 anni di reclusione per il reato p.e p. dall'art. 318 c.p.)."

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo (per il reato consumato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ex art. 319 c.p., la pena edittale va dai 6 ai 12 anni di reclusione).

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o una dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p.”

Con tale ultima disposizione normativa si chiude l'elenco dei delitti contro la Pubblica Amministrazione sia Nazionale che Comunitaria.; uno degli argomenti esegeticamente più complessi e dunque suscettibile di un' approfondita analisi e valutazione preventiva dei processi a rischio e dei soggetti che in quell'area di rischio potenziale per GSA debbono attenersi al rispetto delle Linee Guida recepite e richiamate dal presente Modello di Organizzazione e Gestione.

5.9. Art. 322 bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

La ratio della norma si ravvisa al primo comma nella tutela dell'interesse finanziario della Comunità Europea e nel comma secondo all'esigenza di combattere i fenomeni corruttivi e induttivi a livello internazionale. In ragione della sempre maggiore compenetrazione tra ordinamenti statali, europei ed internazionali, il legislatore ha esteso la punibilità per i delitti contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui vi siano coinvolti i membri o gli organi suelencati, delegando al giudice il compito di stabilire quando ricoprano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358.

5.10. Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319 ter c.p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità la pena è diminuita.

La disposizione in oggetto, introdotta nell'ordinamento dall'art. 1 Legge 6 Novembre 2012 novellato e modificato, da ultimo, dalla Legge 9 gennaio 2019 n.3 c.d. "Legge Spazza corrotti" non è di facile interpretazione se letta in rapporto alla responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231.

Invero, il reato in commento non è inserito tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti collettivi. Ad oggi la rilevanza ai fini che ne occupano rileva in questi termini: a meno che la condotta sopra descritta non sfoci nella corruzione, almeno sotto il profilo del tentativo, gli enti nel cui interesse è stata realizzata la condotta di traffico di influenze illecite non rispondono ai sensi del Decreto 231. In altri termini, il delitto di cui all'art. 346 bis c.p. diverrebbe rilevante quando la condotta si configuri come preparatoria rispetto al delitto di corruzione c.d. propria (art. 319 c.p.) o di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.).

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

Dall'analisi delle aree a rischio commissione reato sono state individuate una serie di attività sensibili e rilevanti, di seguito elencate, che rientrano nell'ambito dei rapporti intrattenuti direttamente con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati ed alcune altre strumentali attraverso le quali possono crearsi gli strumenti per commettere alcuni dei reati su richiamati. I ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili e che potrebbero commettere i reati contro la PA sono da individuare in quei soggetti cui è conferito incarico o delegato il potere di rappresentanza della Società ad intrattenere rapporti, curare trattative, stipulare accordi e contratti, predisporre la documentazione per la partecipazione a gare pubbliche, richiedere permessi, autorizzazioni o certificazioni

a) Gestione degli automezzi aziendali (strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nella destinazione di un automezzo come strumento di corruzione nei confronti di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio per avvantaggiare la Società.

Funzioni coinvolte:

- Risorse Umane, Organizzazione e Logistica;
- Responsabile servizio area logistica.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione delle funzioni;
- PR7.1-02 Gestione parco automezzi.

b) Gestione dei Rapporti e invio comunicazioni con l'ANAC (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (es. non rilevare irregolarità emerse in sede di ispezione).

Inoltre, potrebbero configurarsi i reati di truffa in danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia.

Funzioni coinvolte:

- Presidente
- Area Amministrazione;
- Risorse Umane;
- Area Tecnica;
- RUP.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

c) Selezione del Fornitore/Appaltatore, acquisti e gare, conferimento incarichi (sensibile e strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società in sede di selezione delle controparti e conclusione di acquisti di forniture, servizi e lavori ovvero conferimento di incarichi ad architetti, avvocati, commercialisti, ingegneri, professionisti e/o consulenti in genere dia preferenza a fornitori/graditi e/o direttamente/indirettamente riconducibile a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti, anche applicando condizioni palesemente non in linea con quelle di mercato.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrazione;
- Area Tecnica;
- RUP.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Regolamento Attività Negoziali;
- Regolamento del Sistema di Qualificazione;
- PR8.2-02 Gestione degli appalti;
- PR8.3-01 Gestione della progettazione;
- PR8.4-01 Gestione degli acquisti;
- PR8.4-02 Gestione dei fornitori.

d) Gestione dei sinistri (sensibile e strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi qualora la Società in sede di gestione dei Sinistri riconosca risarcimenti per danni da sinistro, in tutto o in parte non dovuti, a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrazione;
- Area Tecnica;

- RUP.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;

e) Gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni (strumentale)

Le attività in esame potrebbero rappresentare uno strumento mediante il quale, attraverso l'erogazione di doni o altre liberalità a favore di Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio ovvero di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni a loro riconducibili o gradite, veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrazione;
- Area Tecnica.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;

f) Attività di gestione della commessa: Consuntivazione e Collaudo Lavori (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio mediante l'attestazione di avvenuta ricezione/certificazione di beni/servizi in quantità difformi rispetto a quanto ricevuto/erogato o mai ricevuti/erogati.

Funzioni coinvolte:

- Area Tecnica;

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

- Direttori dei Lavori;
- RUP.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2-02 Gestione degli appalti;
- PR8.3-01 Gestione della progettazione.

g) Esecuzione di contratti di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva, programmata e straordinaria (sensibile e strumentale)

Il rischio sussiste nell'ambito degli interventi che non possono essere effettuati internamente dai tecnici della Società e pertanto questa debba rivolgersi a ditte esterne; in particolare ma non solo nell'attività di emissione di Ordini di Lavoro (OdL) o di richieste di Ordini di Servizio (OdS) per Riparazioni di apparecchiature, su apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche oppure di condutture, piani stradali, tombini. In tal caso si potrebbe configurare l'esercizio di un potere di controllo sulle ditte di manutenzione esterne e quindi la possibilità di esercitare su queste pressioni che possano integrare le fattispecie di concussione e corruzione passiva (induzione delle ditte esterne a fare/dare qualcosa nell'interesse della Società e senza il pagamento di corrispettivo). Tale rischio è particolarmente rilevante nella fase di approvazione dei SAL e nella firma del Certificato di pagamento e, quindi, più in generale in tutte le attività di controllo e verifica dell'operato della ditta esecutrice dei lavori manutentivi.

Il rischio di commissione reato è anche nell'esercizio di un potere di "spesa" insito nell'OdL e nell'OdS che può costituire il mezzo strumentale alla predisposizione di un fondo nero per fini corruttivi.

Funzioni coinvolte:

- Area Tecnica;
- Responsabili di funzione;
- Direttori dei Lavori;
- RUP.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.3-01 Gestione della progettazione;
- IO8.0-01 Gestione del servizio lavori utenze;
- IO8.0-02 Gestione del servizio reti fognarie;
- IO8.0-03 Riparazioni e perdite sui manufatti;
- IO8.0-05 Gestione dei materiali di scavo;
- IO8.0-06 Gestione impianti elettrici ed elettromeccanici;
- IO8.0-08 Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione;
- IO8.0-10 Attività di cantiere e controllo qualità;
- IO8.0-11 Parere preventivo al permesso di costruire;
- IO8.0-12 Autorizzazione per spostamento delle condotte.

h) Rapporti con i richiedenti (sensibile)

I reati di concussione o corruzione passiva possono essere commessi costringendo il richiedente a dare/fare qualcosa nell'interesse/vantaggio della Società per poter ottenere l'allaccio sia alla rete idrica che fognaria.

Funzioni coinvolte:

- Area Tecnica;
- Ufficio commerciale.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2-01 Gestione commerciale.

i) Rilascio di nulla-osta e pareri tecnici (sensibile)

I reati di concussione o corruzione passiva possono essere commessi nell'esercizio del potere insito nel rilascio di atti quali nulla-osta e pareri tecnici, che possono essere ostativi all'ottenimento dell'allaccio in fognatura.

Funzioni coinvolte:

- Area Tecnica;
- Ufficio commerciale.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2-01 Gestione commerciale.

j) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o remunerino l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

In particolare, tra le fattispecie di corruzione è ipotizzabile, data l'attività di contatto con gli Uffici Giudiziari, quella di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) che si realizza attraverso la dazione/promessa di denaro, beni o altre utilità a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio dell'Amministrazione Giudiziaria (magistrati o altre figure per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo).

Inoltre la nomina dei legali, in particolare l'assegnazione di incarichi a consulenti legali direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio e/o nell'ambito di tali rapporti applicare condizioni particolarmente favorevoli, potrebbe veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (ad es., ufficiali giudiziari che avvantaggiano la Società in occasione del contenzioso).

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrativa.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Regolamento costituzione e gestione avvocati esterni.

j) Selezione, assunzione e valutazione del personale (sensibile e strumentale)

L'attività in oggetto potrebbe rappresentare una modalità mediante la quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione (assumendo o valutando positivamente soggetti segnalati e/o riconducibili a Pubblici Ufficiali/ Incaricati di Pubblico Servizio che si intende corrompere).

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrativa;
- Risorse umane.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Regolamento assunzioni;
- PR7.2-01 Gestione risorse umane.

k) Selezione e gestione dei rapporti con consulenti per incarichi professionali riguardo la gestione delle risorse umane e la gestione dei progettisti esterni (sensibile e strumentale)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, qualora la stessa, assegni incarichi di consulenza/fornitura o a progettisti, direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio che si intende corrompere e/o nell'ambito di tali rapporti applicare condizioni particolarmente favorevoli.

Il reato in oggetto potrebbe rappresentare, inoltre, uno strumento mediante il quale fornire un'attestazione di certificazione di servizi difforni rispetto a quanto contrattualizzato o di servizi mai erogati, ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrazione;
- Area Tecnica;
- RUP.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Regolamento Attività Negoziali;
- Regolamento del Sistema di Qualificazione;
- PR8.2-02 Gestione degli appalti;
- PR8.3-01 Gestione della progettazione;
- PR8.4-01 Gestione degli acquisti;
- PR8.4-02 Gestione dei fornitori.

l) Gestione note spese

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso il riconoscimento di rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati contro la Pubblica

Amministrazione (ad es. si potrebbero, infatti, attestare spese sostenute in quantità difformi rispetto alla realtà al fine di costituire fondi occulti utilizzabili per la corruzione).

Funzioni coinvolte:

- Tutte le Funzioni;
- Risorse Umane.

m) Fatturazione/Note di credito

L'attività in esame potrebbe rappresentare uno strumento mediante il quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio. In particolare, i reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante fatturazione di volumi difformi rispetto agli effettivi e/o storni indebiti (attraverso note di credito) di fatturazioni effettuate allo scopo di creare provvista per pagamento di somme come contropartita di corruzione.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrativa;
- Ufficio commerciale;
- Responsabile contabilità.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2-01 Gestione commerciale;
- PR8.4-01 Gestione degli acquisti.

n) Rateizzazione incassi, anche insoluti e gestione delle transazioni

I reati di corruzione potrebbero essere compiuti, mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità, proveniente dall'attività in discorso, a favore di esponenti della Pubblica Amministrazione, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio (es. rinuncia ad una rateizzazione) e/o in

qualità di Incaricato di Pubblico Servizio mediante la concessione di una transazione più favorevole per il cliente, nell'interesse della Società.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrativa;
- Ufficio commerciale;
- Responsabile contabilità.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2-01 Gestione commerciale;
- PR8.4-01 Gestione degli acquisti.

o) Gestione del contratto per ricezione beni, certificazione del servizio

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società qualora la stessa, assegni incarichi di consulenza oppure stipuli contratti di acquisto di beni, lavori e servizi a/da terzi direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio oppure a persona fisica o giuridica a lui riconducibile e/o nell'ambito di tali rapporti applichi condizioni particolarmente favorevoli.

Il reato in oggetto potrebbe rappresentare, inoltre, uno strumento mediante il quale fornire un'attestazione di ricezione beni/certificazione di servizi difforni rispetto a quanto contrattualizzato o di servizi mai erogati. Ciò al fine di veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Area Tecnica;
- Direttori d'esecuzione del contratto
- RUP.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2-02 Gestione degli appalti;
- PR8.3-01 Gestione della progettazione.

p) Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizioni su C/C bancario, emissioni assegni, gestione piccola cassa, pagamenti/incassi)

I reati in oggetto potrebbero essere commessi qualora la Società per mezzo di un Responsabile (o un addetto) dell'Area in esame nell'interesse della Società prometta od offra denaro o altre utilità ad un esponente della Pubblica Amministrazione (es. un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio) affinché compia a favore della Società un atto non conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrativa;
- Ufficio commerciale;
- Responsabile contabilità.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2-01 Gestione commerciale;
- PR8.4-01 Gestione degli acquisti.

6. ARTICOLO 25 BIS – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.

La disposizione del Decreto n. 231 rubricata sub art. 25 bis), sanziona la commissione dei delitti previsti dal codice penale (LIBRO II – TITOLO VII- CAPI I – II) in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento. Sono fattispecie di reato che puniscono ogni tipo di falsità, alterazione, contraffazione, spendita o introduzione nello stato di

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668

Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

monete nazionali o straniere, carte di pubblico credito, carta filigranata, strumenti destinati alla falsificazione, valori di bollo e marchi o segni distintivi. L'apparato sanzionatorio dei reati strumento è, sotto il profilo della responsabilità soggettiva, estremamente variegato, e così parallelamente avremo un sistema sanzionatorio relativo alla responsabilità dell'ente che, sostanzialmente, va da un minimo di trecento quote ad un massimo di ottocento quote però tenendo sempre in debita considerazione le specifiche attenuanti previste dai singoli reati elencati nell'art. 25 bis e i criteri generali di commisurazione della sanzione a carico delle quote sociali indicate ed esaminate agli artt.10, 11 e 12 D.Lgs. 231.

Nei confronti del soggetto dal quale originerebbe simmetricamente ma con i dovuti accertamenti la condanna, dell'ente, troveranno applicazione per quest'ultimo le seguenti sanzioni interdittive contenute entro il limite massimo di un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sotto il profilo del diritto sostanziale, si tratta di delitti che tutelano, come reati di pericolo, l'interesse generale alla certezza ed affidabilità del traffico monetario in uno con gli interessi finanziari e monetari degli enti autorizzati alla emissione del bene nummario o valutario, alla quale si aggiungono i soggetti che patiscono un danno immediato e diretto derivante dal complesso delle condotte; processualmente sono reati procedibili d'ufficio ed attribuiti sia alla competenza del Tribunale Monocratico che Collegiale.

Non si ritiene, allo stato, nel presente Modello di approfondire le sotto elencate fattispecie di reato poiché esulano dalla tipologia delle condotte prodromiche della responsabilità amministrativa di GSA.

Segnatamente, non presentano aree di rischio e processi sensibili le seguenti condotte richiamate dall'articolo in oggetto:

6.1. Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate.

6.2. Art. 454 c.p. – Alterazione di monete.

6.3. Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

6.4. Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate.

6.5. Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

6.6. Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo.

6.7. Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

6.8. Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

6.9. Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

6.10. Art. 474 c.p.- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Sulla base dell'analisi preliminare effettuata, si è ritenuto di poter qualificare non sussistente il rischio riguardo le fattispecie di cui al presente paragrafo, che appaiono lontane dalla realtà e dal business della Società.

7. ARTICOLO 25 BIS-1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.

Relativamente alla commissione dei reati di cui in rubrica (Libro II, Titolo VIII, Capo II del codice penale), individuati nel Decreto n. 231, questi si pongono in funzione di specialità e sussidiarietà in rapporto alle ipotesi di reato contemplate dal precedente Capo I, “ Dei delitti contro l'economia”. Ciò non toglie come il bene tutelato dalle singole disposizioni che seguono sia da ravvisarsi in ogni caso anche, talora in via principale, nel diritto individuale a svolgere attività industriali e commerciali in maniera libera e scevra da condizionamenti ostativi, variamente attuati dal reo.

In relazione ai reati contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote in relazione ai reati di cui agli artt. 513-515-516-517-517 ter- 517 quater c.p.; per i delitti di cui agli artt. 513 bis e 514 c.p. si applica la più grave sanzione pecuniaria fino ad ottocento quote.

Le sanzioni interdittive applicabili sono le medesime già esaminate ed applicabili ai precedenti reati fine ai sensi dell'art 9 comma mentre, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 9 comma e 13, comma 2 D.Lgs. n. 231, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668

Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

7.1. Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell’industria o del commercio.

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 ad € 1.032,00.”

Il reato, procedibile a querela di parte, appartiene alla competenza del Tribunale in composizione Monocratica.

7.2. Art. 513 bis c.p – Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”

Procedibilità d’ufficio; il reato transita per l’Udienza Preliminare all’esito della quale, in caso di decreto di rinvio a giudizio emesso dal GUP, sarà oggetto di accertamento dal Tribunale Penale competente per territorio in composizione Collegiale.

7.3. Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali.

“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516,00.

Se per i marchi o i segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli artt. 473 474 (ipotesi di marchi, nomi, brevetti non legalmente registrati)”.

Regime di procedibilità d’ufficio, prevista Udienza Preliminare e competenza del Tribunale Monocratico.

7.4. Art. 515 c.p. – Frode nell’esercizio del commercio

“Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza qualità o quantità, da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore ad € 103”.

Procedibilità d’ufficio e competenza del Tribunale penale in composizione Monocratica.

7.5. Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine (non alterate o modificate dall’uomo) è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032euro.”

Procedibilità d’ufficio e competenza a giudicare in capo al Tribunale penale in composizione Monocratica.

7.6. Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre il compratore in inganno il compratore (il mendacio)sull’origine, provenienza, qualità dell’opera o del prodotto è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.” Procedibilità d’ufficio; competenza a giudicare Tribunale penale Monocratico.

7.7. Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Salva l’applicabilità delle ipotesi delittuose di cui agli artt. 473 e 474 c.p. è punito con la reclusione fino a due anni il soggetto che mediante le condotte di cui in rubrica lede il diritto di monopolio e di sfruttamento economico del titolare del brevetto.

La procedibilità per il reato è a querela nell’ipotesi di chi fabbrica o adopera industrialmente beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale; si procederà d’ufficio nei casi contemplati dal

comma 2 ovvero in ipotesi di introduzione nel territorio nazionale al fine di profitto nei confronti di chi detiene per la vendita o vende i beni di cui al comma 1.

Competenza a giudicare radicata in capo al Tribunale Monocratico competente *ratione loci*.

7.8. Art. 517 quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Conclusivamente e coerentemente alla premessa sviluppata nella parte speciale introduttiva dei reati ex D.Lgs. n. 231/2001, non pare, allo stato che l'art. 25 bis e, del pari, l'art. 25 bis 1) possano interagire sui processi aziendali di GSA con conseguente dimensionamento dell'introspezione processual-penalistica; la Società non ravvisa aree di responsabilità qualificata e processi a rischio nella prospettiva indicata dalla norma di riferimento.

8. ARTICOLO 25 TER – REATI SOCIETARI

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile nel Libro V- Del Lavoro- e rubricato nel Titolo XI "Disposizioni penali in materia di società, di consorzi e di enti privati" è il prodotto della novella legislativa sostitutiva di cui al D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38.

8.1. Art. 2621 codice civile – False Comunicazioni Sociali.

Così come sostituito dalla Legge n. 69/2015, la disposizione normativa punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. La sanzione per il reo consiste nella pena da uno a cinque anni; per l'ente ai sensi del comma 1 lett. a) art. 25 ter la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

8.2. Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità.

Riferito al caso in cui i fatti tipizzati nell'art. 2621 siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta o quando riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267; la pena per l'autore del reato è determinata nella forbice edittale da sei mesi a due anni di reclusione; ai fini della responsabilità dell'ente la lett. a bis) prevede la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

8.3. Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate.

Appare evidente come la norma in esame non trovi applicazione in riferimento alla forma giuridica di GSA. Il legislatore estende la condotta prevista dall'art. 2621 c.c. alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, alle quali vengono equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o comunitario; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o comunitario; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Ai soggetti individuati nell'art. 2621 è applicabile la pena della reclusione da tre a otto anni di reclusione. **Alle società la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 25 ter comma 1 lett. b) da quattrocento a seicento quote.**

8.4. Art. 2623 c.c. – Falso in prospetto.

In relazione al comma 1 lettere d) ed e) art. 25 ter :abrogazione della contravvenzione e del delitto di falso in prospetto, ex art. art. 2623 c.c comma 1 e comma 2 c.c. per effetto della Legge 28 dicembre 2005 n. 262 art. 34.

Il legislatore delegato, al comma 1 lett. d), e) dell'art. 25 ter ha inserito nell'alveo dei reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente sia le contravvenzioni sia i reati di cui all'art. 2623 c.c., che puniva, con l'arresto fino ad un anno chiunque che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponendo false informazioni od occultando dati e notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari; e, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, ove cagionato un danno ai destinatari del

prospetto o della relazione la pena applicabile, sino all'abrogazione della disposizione normativa, prevedeva la reclusione da uno a tre anni, per i soggetti autori delle distinte condotte.

8.5. Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione

In relazione al comma 1 lettere f) e g) art. 25 ter: abrogazione dell'art. 2624 c.c. del reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, ex D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010.

Il legislatore delegato, al comma 1 lett. f), g) dell'art. 25 ter ha inserito nell'alveo dei reati fonte di responsabilità amministrativa dell'ente sia le contravvenzioni sia i reati di cui all'art. 2624 c.c., che puniva, con l'arresto fino ad un anno i responsabili della revisione contabile che, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni e/o in altre comunicazioni richieste per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponendo false informazioni od occultando dati e notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari; e, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, ove cagionato un danno ai destinatari della relazione la pena applicabile, sino all'abrogazione della disposizione normativa, prevedeva la reclusione da uno a quattro anni, per i soggetti autori delle distinte condotte.

8.6. Art. 2625, comma 2 c.c.- Impedito controllo.

Il reato in oggetto punisce la condotta degli amministratori che, occultando documenti o mediante altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali con la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 10.329 e, se la condotta ha cagionato un danno ai soci, con la reclusione fino ad un anno; la pena è altresì raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani o comunitari.

L'art. 25 ter lettera h), limitatamente alle ipotesi aggravate in danno dei soci prevede la sanzione pecuniaria a carico della società da cento a centottanta quote.

8.7. Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

Punisce con la pena della reclusione fino ad un anno gli amministratori che, al di fuori dei casi consentiti, restituiscono, anche solo in modo simulato, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

La società ne risponde sotto il profilo della responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 25 ter comma 1 lettera l) attraverso la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

8.8 Art. 2627- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero, laddove ripartiscano riserve, non necessariamente costituite con utili e che per legge non possano essere distribuite, soggiacciono alla pena dell'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima della scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato contravvenzionale.

La società incorre in responsabilità da 231 nella misura sanzionatoria pecuniaria da cento a centotrenta quote ex lettera m) comma 1 art. 25 ter.

8.9. Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, ovvero che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Il reato si estingue per effetto della ricostituzione del capitale o delle riserve prima dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale le condotte sono state poste in essere.

La lettera n) prevede a carico della società la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

8.10. Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, previa querela di parte, gli amministratori che, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, con corrispondente danno per i creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio opera come causa estintiva del reato e della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi della lettera o) comma 1 art. 25 ter nella misura della sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

8.11. Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore.

A querela della persona, i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato e la conseguente responsabilità amministrativa della società che, ai sensi della lettera p) è quantificata nella sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

8.12. Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Il primo comma della disposizione in esame esordisce con la clausola di sussidiarietà, salvo che il fatto costituisca più grave reato, e punisce con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

È prevista la sanzione anche se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti individuati nel periodo precedente e, altresì, ove il fatto sia commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Per completezza, sebbene la cornice normativa sia stata già oggetto di esposizione sintetica, giova comunque rappresentare come la norma in esame preveda un raddoppio delle sanzioni penali nel caso di condotte riferite a società i cui titoli siano quotati nei mercati regolamentati italiani o comunitari oppure diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo l'interpretazione della disciplina sull'attività di intermediazione finanziaria di cui all'art. 116 T.U. in subiecta materia.

La disposizione normativa si conclude con una previsione in tema di confisca e quindi di applicazione di una misura di sicurezza reale o per equivalente ai sensi dell'art. 2641 c.c.; per cui ferma restando l'operatività della richiamata disposizione di legge che è applicabile a tutti i reati inseriti nel Titolo XI, nel caso di corruzione tra privati la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte dai soggetti attivi del reato societario. Si procede a querela di parte.

L'art. 25 ter comma 1 lettera s bis) in punto di responsabilità amministrativa dell'ente ex Decreto n. 231 prevede nei casi di cui al comma 3 art. 2635 (offerta, promessa, dazione di denaro o altra utilità non dovuti, per interposta persona) la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Si applicano le ben note misure interdittive di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 231.

8.13. Art.2635 bis c.c. – Induzione alla corruzione tra privati

La norma punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società o enti privati, estendendo la punibilità anche ai soggetti che svolgono in seno alle medesime società o enti privati, un'attività con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà; la punibilità di tali condotte con la pena prevista dal primo comma dell'art. 2635 c.c. (reclusione da uno a tre anni) ridotta di un terzo è subordinata alla condizione che l'offerta o la promessa non venga accettata. La pena sopra menzionata si applica altresì ai medesimi soggetti di cui al primo comma, i quali sollecitano per sé o per altri, anche mediante interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, al fine di compiere o al fine di omettere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio o a quelli di fedeltà aziendale, sempre a condizione che la sollecitazione non sia accettata.

La disciplina sanzionatoria ex art. 25 ter, comma 1 lettera s bis) concernente la responsabilità amministrativa dell'ente nelle ipotesi di consumazione del reato di istigazione alla corruzione tra privati, nei limiti in cui sia possibile e lecito valutare l'inefficacia del Modello Organizzativo a prevenirne la commissione, implica l'irrogazione della sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote ma limitatamente ai casi di cui al primo comma dell'art. 2635 bis.

Si applicano come per la corruzione tra privati le più volte esaminate sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto n. 231.

8.14. Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'Assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni; nei confronti della società, il Decreto n. 231 art. 25 ter, comma 1 lettera q) prevede la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

8.15. Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, al delitto di aggioaggio si affianca la fattispecie di cui all'art. 2629 c.c., che punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante- ai sensi dell'art. 116 D. Lgs.n. 58 del 24 febbraio 1998- che ometta di comunicare una situazione di conflitto di interessi particolarmente significativa (in violazione dell'art. 2391 comma 1 c.c.) con la reclusione da uno a tre anni, a patto che da tale omissione sia derivato un danno alla società o a terzi.

La lettera r) dell'art. 25 ter comma 1, stabilisce a carico dell'ente per il delitto di aggioaggio e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art. 2629 bis c.c. la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

8.16. Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Condotta realizzata da amministratori, direttori generali, dirigenti, sindaci, liquidatori e da tutti quei soggetti comunque sottoposti -per espressa previsione di legge- alle autorità pubbliche di vigilanza o che siano comunque tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali attraverso le comunicazioni obbligatorie ufficiali, al fine di ostacolarne la funzione, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, quando pure oggetto di "mere" valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti, dotati di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta, sottoposti a vigilanza o, in alternativa, nel perseguimento del medesimo fine di recare ostacolo alla funzione degli organismi di vigilanza, occultano mediante altri mezzi fraudolenti fatti riguardanti la situazione economico patrimoniale e finanziaria oggetto di doverosa e corretta comunicazione.

La società risponde ai sensi del Decreto, art. 25 ter comma 1 lettera s) della sanzione pecuniaria applicata nella misura da duecento a quattrocento quote.

Per tutti i reati previsti dall'art. 25 ter, nella misura in cui gli stessi abbiano consentito all'ente di procurarsi un profitto di rilevante entità, le singole sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

Le Aree di attività della GSA più specificamente a rischio con riferimento ai reati societari, allo stato, per la forma giuridica della società, che non accede ai mercati regolamentati italiani e comunitari funzionali ad operazioni economico/finanziarie di negoziazione di titoli azionari, quote societarie e strumenti finanziari, sono oggettivamente di capillare individuazione come pure i corrispondenti processi di rischio nel senso voluto dal D.Lgs. n. 231 c.c.

In una cornice normativa che ha principalmente ad oggetto forme societarie di tal guisa, non può tuttavia escludersi la possibilità di individuare taluni processi di rischio legati alle aree di competenza degli organi apicali, in rapporto a non poche fattispecie: al reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); al reato di impedito controllo in danno dei soci (art. 2625 comma 2 c.c.); al reato di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); al reato di illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.); al reato di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), al reato di formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); al reato di corruzione tra privati ovvero di istigazione alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635 bis c.c.).

I processi a rischio e da monitorare e disciplinare possono dunque sintetizzarsi nell'area di competenza dell'Area Amministrativa e si identificano nella corretta gestione delle risorse finanziarie; nei cicli di fatturazione attiva e passiva; nella correttezza delle informazioni e comunicazioni sociali nonché nella correttezza e trasparenza delle operazioni contabili così da evitare nocumento per i soci ed i creditori sociali.

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame.

La punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati societari rientrano nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (i.e. gli amministratori, i sindaci, ecc).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Inoltre, si è tenuto conto del contributo operativo e di controllo delle funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie, in tale ottica, il rischio di false comunicazioni sociali è stato esteso anche a quelle Funzioni che, pur non essendo tra i soggetti autori del reato indicati dalla norma penale, svolgono un ruolo operativo rilevante nella corretta determinazione dei saldi contabili dell'azienda.

Di seguito sono elencate le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

a) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata negli impianti (sensibile)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere commesso in fase di verifica entrata delle merci destinate all'impianto, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato. Ciò comporta un rischio in termini di falsa attestazione che può inficiare la veridicità del dato contabile riguardante l'acquisizione.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrativa;
- Area Tecnica;
- RUP;
- Direttore lavori;
- Direttore d'esecuzione del contratto.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

- PR8.2-02 Gestione degli appalti;
- PR8.3-01 Gestione della progettazione.

b) Fatturazione/Note di credito (sensibile e strumentale)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto della Direzione esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti attraverso l'emissione (o la non emissione) di fatture e/o note di credito, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrativa;
- Ufficio commerciale;
- Responsabile contabilità.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2-01 Gestione commerciale;
- PR8.4-01 Gestione degli acquisti.

c) Rateizzazione incassi, anche insoluti e gestione delle transazioni (sensibile e strumentale)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto della Direzione esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti attraverso la gestione degli incassi, pagamenti e transazioni, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrativa;
- Ufficio commerciale;
- Responsabile contabilità.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2-01 Gestione commerciale;
- PR8.4-01 Gestione degli acquisti.

d) Gestione della richiesta di informazioni e/o documentazione da parte dei soci/degli altri organi sociali (sensibile)

Potrebbe essere compiuto il reato di Impedito Controllo ex Art. 2625 c.c., qualora la condotta degli Amministratori - che possono avvalersi di propri diretti collaboratori (Segreteria Societaria) si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Direttore Amministrativo;
- Area Amministrativa.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Segregazione delle funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR5.1-01 Mansionario aziendale.

e) Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee (sensibile)

Potrebbe essere compiuto il reato di Illecita influenza sull'Assemblea ex Art. 2636 c.c. qualora il Presidente del CdA, anche avvalendosi dei suoi collaboratori, provveda a presentare all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrativa.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Segregazione delle funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR5.1-01 Mansionario aziendale.

f) Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni societarie (sensibile)

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 del c.c.): il reato potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano restituiti ad uno o più soci (anche per via indiretta o simulata) dei conferimenti ovvero siano liberati dei soci medesimi dall'obbligo di eseguirli (indebita restituzione dei conferimenti).

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite (illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (Art. 2628 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, sia deliberata l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali).

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, siano approvate operazioni (es. fusioni, scissioni, ecc.) idonee a pregiudicare i diritti dei creditori sociali nell'interesse o a vantaggio della Società (operazioni in pregiudizio dei creditori).

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 del c.c.): il reato in oggetto potrebbe essere commesso qualora nell'interesse o a vantaggio della Società, si dia esecuzione o siano approvate operazioni finalizzate alla formazione/aumento fittizio del capitale della Società (formazione fittizia del capitale) mediante: i) attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; iii) sopravvalutazione rilevante di conferimenti di beni in natura o di crediti; iv) sopravvalutazione rilevante del patrimonio della Società in caso di trasformazione.

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrativa.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Segregazione delle funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR5.1-01 Mansionario aziendale.

g) Predisposizione del bilancio (sensibile)

Il reato di False Comunicazioni Sociali ex art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, nel bilancio, vengano esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Direttore Amministrativo;
- Area Amministrativa.

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Segregazione delle funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

- PR5.1-01 Mansionario aziendale.

9. ARTICOLO 25 QUATER – DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.

In relazione al disposto della norma, costituiscono reato presupposto tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da quest'ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

Tra le fattispecie del codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); oltre a tutti i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi o assistenza a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

In particolare la citata Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili; gli attentati contro personale diplomatico; il sequestro di ostaggi; l'illecita realizzazione di ordigni nucleari; i dirottamenti di navi; l'esplosione di ordigni e via seguendo.

Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'art. 25 quater d.Lgs. n. 231/2001 assumono rilevanza anche le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo: commette reato ai sensi della Convenzione di New York, ogni persona che, con qualsiasi mezzo illecitamente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte al fine di commettere reati della stessa indole di quelli che abbiamo sinteticamente illustrato.

D'altronde, la necessità di sintesi relativamente alle singole condotte punite dal codice penale ed in sede di convenzioni tra Stati imporrebbe una metodologia di analisi oggettivamente incompatibile con il fine perseguito dal presente Modello, sia perché indulgeremmo in ipotesi tanto variegata e composite da necessitare di una apposita antologia del diritto in subiecta materia, sia perché non è dato ravvisare in rapporto al settore d'impresa al cui interno opera GSA questioni di natura concreta ed attuale di segno tale da legittimare uno sviluppo esegetico – argomentativo tanto imponente.

Evidenziate le singole fattispecie richiamate dalla specifica disposizione del Decreto n.231, tutte implicanti attività di violenza indirizzate al compimento di atti di terrorismo o di eversione/sovversione dell'ordine sociale e politico dello Stato, ovvero attività nel complesso propedeutiche e finalisticamente orientate ad aggredire e sovvertire l'Autorità dello Stato e del suo ordinamento democratico, nonché attentarne l'autorità sovrana nei rapporti internazionali; per mero tuziorismo compilativo si riporta l'articolo in esame.

“1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalla leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2, per una durata inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma , si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.”

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

Questo il laconico e generico testo dell'art. 25 quater. Nella costante attività di monitoraggio delle singole attività connesse all'esercizio dell'impresa, GSA attuerà con i tempi ed i modi che riterrà più opportuni, anche in relazione a detta fattispecie, le misure più adeguate volte a scongiurare l'inverarsi di condotte lesive dell'Ordine democratico nelle due tipologie anzi descritte, terroristiche ed eversive, nei limiti che il Decreto n.231 impone. Per il momento non si ritiene di dover procedere ad implementazioni del Modello sulle dedotte fattispecie di reato, non sussistendo Aree aziendali interessate da concreti processi di rischio.

10. ARTICOLO 25 QUATER 1) - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 583 bis c.p. si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3." La ratio della norma richiamata dall'art. 25 quater-1, l'art. 583 del codice penale, è ravvisabile nella volontà del Legislatore di sanzionare enti che si rendano responsabili dell'effettuazione, al loro interno, di pratiche di mutilazione vietate: tali enti sono dalla prassi identificabili in strutture sanitarie ed organizzazioni di volontariato. GSA, come da verifica dei processi aziendali istituzionalmente propri, non conosce allo stato processi a rischio di commissione del suddetto reato.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

E' stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l'attività tipica svolta dalla Società. Dall'analisi preliminare svolta non sono emerse attività sensibili specifiche, tuttavia, si evidenzia che l'Impegno Etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

11. ARTICOLO 25 QUINQUIES – DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE.

Considerazioni di ordine generale suggeriscono di evidenziare come in relazione ai reati codificati nel Capo III (dei Delitti contro la personalità individuale) Sez. I (Dei delitti contro la libertà individuale)- Titolo XII (Dei delitti contro la persona) - Libro II, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie da un minimo di 200 quote ad un massimo di mille quote e, in ipotesi di consumazione di fattispecie di maggior disvalore, sotto il profilo della norma violata, le seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La ragione fondante il giudizio precognitivo/cautelare e la successiva pronuncia di condanna riposa su un' attività di accertamento giudiziale dalla quale risulti oltre ogni ragionevole dubbio che l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti che seguono e che offendono il bene valore di matrice costituzionale dell'inviolabilità della persona nella sua dimensione fisica e psicologica. Lontana la tipologia di codeste fattispecie di reato dal codice etico che ha improntato l'attività aziendale e societaria di GSA, per ragioni di completezza del documento- che è d'altronde concepito per volgersi al presente al futuro della Società che lo adotta- si procede in via sintetica alla descrizione delle ipotesi richiamate dall'art. 25 quinquies D.Lgs. n.231.

In relazione agli aspetti sanzionatori previsti dal Decreto n. 231/2001: l'ente sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote nelle ipotesi di reato previste dagli artt. 600- 601-602-603 bis c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; Tratta di persone; Acquisto o alienazione di schiavi; Plagio: chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione è punito con la reclusione da 5 a 15 anni).

Per i delitti di cui agli artt. 600 bis, comma 1- 600 ter comma 1 e 2; 609 undecies c.p.: la sanzione pecuniaria irrogabile va da trecento a ottocento quote. (Prostituzione minorile; Pornografia minorile; Adescamento di minorenni).

Per i delitti di cui agli artt. 600 bis, comma 2; 600 ter comma 3 e 4; 600 quater c.p. : la sanzione pecuniaria va da duecento a settecento quote. (Circostanze aggravanti dei reati sopra richiamati; 600 quater Atti sessuali con minorenne).

Norma di chiusura del prefato articolo del Decreto ripropone in termini più severi il tema delle misure interdittive di cui si è già discusso, disponendo l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 16 comma 3, allorquando sia accertato che l'ente abbia quale fine unico quello di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

11.1. Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Il reato tipicizza e sanziona la condotta di chiunque eserciti su una o più persone poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, riducendola o mantenendola in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali o all'accattonaggio o a qualsivoglia attività che ne comporti lo sfruttamento. La riduzione ed il mantenimento nello stato di soggezione della vittima ha luogo quando la condotta del soggetto agente è caratterizzata da violenza, minaccia o da un consapevole approfittamento di uno stato di vulnerabilità, anche economica, e di minorata difesa nel senso più forte della locuzione.

L'autore della condotta è punito con la sanzione da otto a venti anni di reclusione; la competenza a giudicare si radica in capo alla Corte di Assise - organo Collegiale a composizione mista di Giudici Togati e di giudici popolari, previo decreto di rinvio a giudizio a seguito di Udienza Preliminare avanti al GUP; la procedibilità è di ufficio. Sanzione per responsabilità amministrativa da 400 a 1.000 quote.

11.2. Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile.

Punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di assoluto bisogno dei lavoratori; punisce altresì chiunque utilizzi, assuma, o impieghi manodopera "reclutata" mediante attività di intermediazione altrui, ma sottoponendo i lavoratori a quelle condizioni di sfruttamento ed approfittamento del loro stato di bisogno. Pena da un minimo di anni sei di reclusione ad un massimo di anni dodici nelle ipotesi c.d. base ma non inferiore ad anni diciotto di reclusione ove la condotta si volga in danno di minorenni.

Procedibilità d'ufficio; prevista Udienza GUP; competenza Tribunale Collegiale. Sanzione per responsabilità dell'ente come sopra.

11.3. Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile.

Norma che dettagliatamente punisce l'autore delle condotte volte a sfruttare economicamente, attraverso esibizioni e divulgazioni commerciali, l'inviolabilità sessuale del minorenne.

11.4. Art. 600 quater c.p.- Detenzione di materiale pornografico.

Punisce chiunque detenga materialmente e consapevolmente raccolte di scene a contenuto pornografico realizzate utilizzando minori.

11.5. Art. 600 quater-1 c.p. – Pornografia virtuale.

Condotta parzialmente omologa a quella tipizzata dalle norme che precedono con la differenza che il materiale pornografico utilizza immagini virtuali, realizzate con tecniche di elaborazione grafica, di soggetti minorenni.

Si tratta di reati omologabili, sia sotto il profilo della riprovevolezza e rilevanti in questa trattazione di sintesi come obiettiva attitudine ad integrare le condotte già indicate al paragrafo 10.2), aggravandole o specificandole. Il regime sanzionatorio è ispirato ad un rigore parametrato sull'aberrazione comportamentale; sotto il profilo della responsabilità amministrativa dell'ente si atteggiano ad elementi integrativi che non immutano il quadro sanzionatorio illustrato in premessa. Da qui la trattazione men che sintetica dei tre reati. L'art. 25 quinquies del Decreto contempla le suddette condotte nella previsione di cui al comma 1 lettere b) e c): sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote, nel primo caso, da duecento a settecento quote ove le condotte accedano a specifiche condotte contro la personalità dell'individuo.

11.6. Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Norma che sanziona la condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o che comunque comprendono tale attività. La cornice edittale soggettiva: pena della reclusione da sei a dodici anni e multa da 15.493 a 154.937; procedibilità d'ufficio; Udienza Preliminare prevista; competenza Tribunale Collegiale. Sotto il profilo 231/2001 la

fattispecie è richiamata dal comma 1 lettera b) con applicazione della sanzione da trecento a ottocento quote.

11.7. Art. 601 c.p. – Tratta di persone.

Norma che sanziona la condotta di chi organizza *recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone*, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

11.8. Art. 602 c.p. – Acquisto ed alienazione di schiavi.

Le due distinte ipotesi di reato sono richiamate ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente nel corpo del comma 1 lettera a) dell'articolo in esame: sanzione amministrativa irroganda da 400 a 1.000 quote.

Le fattispecie hanno ad oggetto condotte plurime che vanno dall'induzione, con inganno o violenza, all'approfittamento delle condizioni di assoggettamento della vittima, sino alla più grave condotta di commercializzazione del "prodotto" uomo, attuata anche attraverso altrui soggetti che hanno l'autorità di far entrare o uscire dal territorio dello Stato i soggetti che si trovino nelle condizioni tipiche di cui all'art. 600 c.p., al fine di commettere uno dei delitti ivi previsti. Procedibilità e sviluppo processuale sono adeguati alla sanzione soggettiva rispettivamente previste, salvo aumenti per le circostanze specifiche che aggravano la condotta o riduzioni di pena per concessione di attenuanti generali e generiche: reclusione da otto a venti anni.

11.9. Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché chiunque utilizza, assume, impiega manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro. La condotta è

perseguibile quando il suo autore sia cittadino italiano e la condotta venga attuata all'estero in concorso con il soggetto di nazionalità estera ovvero e comunque in danno di un cittadino italiano. La norma richiamata nel corpo del Decreto n. 231 all'art. 25 quinquies, comma 1 lettera a) prevede sanzioni pecuniarie a carico dell'ente da 400 a 1.000 quote.

11.10. Art. 609 undecies –Adescamento di minori.

Norma teleologicamente connessa alle condotte già sinteticamente illustrate e richiamate: chiunque, al fine di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater (anche se relativi al materiale pornografico cui sopra, adesci un minore di anni sedici in qualsiasi modo ciò avvenga, anche telematicamente) e salvo che il fatto non costituisca più grave reato è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 25 quinquies Decreto, comma 1 lettera c): sanzione pecuniaria a carico dell'ente in misura da duecento a settecento quote.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

E' stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l'attività tipica svolta dalla Società. Dall'analisi preliminare svolta non sono emerse attività sensibili specifiche, tuttavia, si evidenzia che l'Impegno Etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.

12. ARTICOLO 25 SEXIES - ABUSI DI MERCATO

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II del T.U. di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il fine delle condotte richiamate per *relationem* al D.Lgs. n. 58/1998 evoca, in una proiezione finalistica delle condotte tipiche ed antigiusurarie, i concetti normativi di prodotto e profitto, intendendosi con il primo quanto derivato dal compimento dell'illecito, mentre con il secondo si suole far riferimento alla

consistenza dei guadagni conseguenti alla commissione del reato, non necessariamente di natura patrimoniale. Reati strumento:

12.1. Art. 184 D.Lgs.vo n. 58/1998 Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – Abuso di informazioni privilegiate (in materia di prodotti e strumenti finanziari).

La norma sanziona penalmente chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio, compie o induce altri a compiere operazioni finanziarie utilizzando tali informazioni, oppure le comunica ad altri per motivi estranei al lavoro, alla professione, alla funzione o all'ufficio.

12.2. Art. 185 D.Lgs.vo n. 58/1998 (TUF) – Manipolazione del mercato.

La condotta sanzionata penalmente è ascritta a chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

Per il momento non si ritiene di dover procedere ad implementazioni del Modello sulle dedotte fattispecie di reato, non sussistendo Aree aziendali interessate da concreti processi di rischio. In considerazione che GSA, allo stato non può emettere strumenti finanziari.

13. ARTICOLO 25 SEPTIES – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.

L'articolo 25 septies del Decreto richiama le conseguenze sanzionatorie poste a carico dell'ente mediante il riferimento all'ipotesi di omicidio colposo di cui all'art. 589, comma 2 c.p.

13.1. Art. 589, comma 2 c.p. – Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni; questa è la previsione sanzionatoria posta a carico di un soggetto che per negligenza, imprudenza

o imperizia cagioni un evento non voluto né previamente concepito: è una categoria di delitti che si realizzano contro la volontà del soggetto dante causa l'evento.

Il comma 1 del medesimo articolo 589 c.p. introduce una forma di imputazione soggettiva colposa detta "generica" poiché l'evento non voluto è causato da negligenza, imperizia ed imprudenza, una forma "non qualificata" di colpa ed infatti già la lettura del secondo e terzo comma della disposizione in esame postula una situazione difforme. "Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici di reclusione" (Nota bene: l'ultimo capoverso del periodo, relativo all'aumento di pena sino al triplo della pena base, costituisce applicazione letterale della disciplina del reato continuato ovvero del concorso formale di reati di cui all'art. 81 c.p.; tale norma prevede invero nella prassi giudiziaria, una disciplina sanzionatoria di minor rigore nei confronti tanto di colui che, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso abbia anche in tempi diversi commesso più violazione della stessa disposizione di legge, sia nei confronti di colui che con una sola azione od omissione abbia violato più volte la medesima norma di legge o reati nominalmente diversi ma della stessa indole - lesività omogenea ed eterogenea- nella prospettiva di mitigare il rigore sanzionatorio che è correttamente individuato nella misura del triplo della sanzione più grave ma che in concreto adegua la risposta punitiva su un concetto di cumulo giuridico delle singole pene chiaramente ispirato al principio del c.d. favor rei).

La giurisprudenza maggioritaria accoglie l'interpretazione che ritiene di dover ricollegare, nel caso dei reati presupposti colposi, all'interesse o vantaggio dell'ente, non il reato nel suo insieme di condotta ed evento, ma solo la condotta rilevante. Tale Orientamento si fonda sulla semplice constatazione che nel caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose in violazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori, l'evento lesivo non potrebbe mai rispondere ad un interesse o ad un vantaggio dell'ente, escludendo l'applicazione dell'art. 25 septies. Per evitare la abrogazione sostanziale dell'articolo in esame non può farsi altro che interpretare riduttivamente l'art. 5 del D.Lgs n. 231, nella parte in cui stabilisce che l'ente risponda per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio.

Tale prospettiva muove dalla differente interpretazione dei concetti di interesse e di vantaggio, come criteri autonomi ed indipendenti ed attribuendo all'interesse una natura soggettiva mentre al vantaggio una natura oggettiva. In tal modo si comprende ben chiaramente perché in materia di reati colposi, l'unico criterio che è legittimo applicare sia quello del vantaggio, rappresentato dai risparmi di spesa derivanti, ad esempio, dalla mancata adozione delle necessarie misure antinfortunistiche. Il datore di lavoro che abbia adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sarà responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e che abbia un nesso di derivazione causale effettiva con lo svolgimento dell'attività stessa.

La Giurisprudenza prevede infatti un'interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo, ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia atipica ed imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Ne segue come restino al di fuori dall'ambito di rilevanza normativa gli infortuni derivanti dalla sussistenza del c.d. rischio elettivo, ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze normative, esorbitante ed abnorme rispetto al procedimento che il lavoratore accetta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario, per soddisfare esigenze meramente personali.

Tale la premessa di ordine sistematico e generale, analizziamo brevemente l'ipotesi di omicidio colposo commesso in violazione dell'art. 55, comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, poiché evidenti sono le declinazioni in termini di responsabilità dell'ente, di valutazione e mappatura dei rischi e delle singole attribuzioni di responsabilità individuale nei termini di rispetto del presente Modello.

Integra una forma di responsabilità amministrativa dell'ente la situazione tipicizzata al comma 2 dell'art.589, nella misura in cui alle condotte previste dal comma 1 che precede si accompagni la violazione dell'art. 55, comma 2 D.Lgs n.81 del 2008.

L'art. 55, comma 2 prevede una serie di condotte penalmente rilevanti solo se associate ad alcune tipologie di aziende.

In relazione alle condotte, rilevano: la mancata valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro; la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi e la sua incompleta adozione; la mancata adozione di provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno attraverso la verifica periodica

della perdurante assenza di rischio; il mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che rilevano ai fini della salute e sicurezza sul lavoro o in relazione al grado di evoluzione tecnica della prevenzione e della protezione.

Tali condotte hanno rilevanza in rapporto ad aziende che si occupino a livello industriale di impiantistica ed installazione di materiale potenzialmente pericoloso; nelle centrali termoelettriche; nelle aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici; aziende edili con cantieri mobili o temporanei.

Questo l'ambito di operatività disegnato dal Legislatore delegato, i cui soggetti attivi possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti d'area con specifiche deleghe e funzioni.

13.2. Art. 590 c.p. – Lesioni personali gravi o gravissime ex art. 590, comma 3 c.p.

Il reato di lesioni colpose - la cui condotta tipica si realizza quando un soggetto, violando i doveri imposti dalla legge, da regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica) ovvero in spregio delle normali norme di cautela gravanti su ciascuno (colpa generica), cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima – deve essere letto in questa sede in relazione a tutti gli obblighi incombenti sul datore di lavoro in virtù della richiamata normativa in materia e a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La lesione deve considerarsi grave (art. 583, comma 1 c.p.) quando dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'invalidità momentanea per un tempo superiore a giorni 40; quando dal fatto derivi un indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione si intende gravissima (art. 583 comma 2 c.p.) se dal fatto deriva una malattia insanabile; la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare; ovvero una permanente deformazione funzionale dell'apparato psico-linguistico, la deformazione permanente del viso.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

Sintesi delle aree di rischio relative ai reati di cui all'art. 25 septies del Decreto legislativo n. 231/01 e dei principi di comportamento nelle suddette aree di attività potenzialmente a rischio.

Accedendo ad una nozione di area di rischio, in rapporto ai reati di cui all'art. 25 septies Decreto n. 231/01, tutte quelle realtà aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria

attività, possono patire le conseguenze penali ed amministrative evidenziate dalle condotte sopra esposte. Tenuto conto del modello Societario adottato da GSA in termini di Governance aziendale, allo stato abbiamo sinteticamente individuato l'Area di Rischio nella Direzione con delega di funzioni in materia di sicurezza. Le Funzioni a Rischio sono rintracciabili nella Attuazione dei processi e della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Delegati di Funzioni e Direttori dei Lavori.

La presente Parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente MOGC adottato da GSA, nonché, come detto, dal D.Lgs. n.81 del 2008, alla cui osservanza dirigenti, capi area e dipendenti della società sono tenuti. Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere adottate e rispettate: le migliori e più aggiornate procedure aziendali; il documento unico di valutazione dei rischi adottato da GSA; le norme speciali sulla prevenzione e sicurezza in ambito lavorativo; il Modello implementato.

Il presente Modello prevede e ribadisce l'espresso divieto:

- di porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che- considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato contemplate dall'art. 25 spties del Decreto n. 231;
- di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo non equivoco alla loro commissione;
- di violare i principi e le procedure aziendali previste nel MOGC, nelle sue integrazioni e allegazioni e nel documento unico di valutazione dei rischi.

Obiettivo del presente documento adottato dalla società è che tutti i suoi destinatari, nella esatta misura in cui ognuno di loro possa essere coinvolto nello svolgimento di attività nelle aree di rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire la commissioni di così seri reati colposi.

A tal fine GSA si pone il fine di provvedere, come d'altronde sempre si è posta, a che i luoghi di lavoro siano conformi alle prescrizioni normative vigenti; che i luoghi di lavoro, gli impianti, i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente

possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza dei lavoratori; che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione ed al controllo del loro funzionamento.

GSA si predispone col presente documento a far sì che le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione protezione adottate e adottande siano adeguate e rigorosamente calibrate sui fattori di rischio potenzialmente esistenti. Tale attività di monitoraggio deve essere programmata con la definizione dei compiti e delle responsabilità esecutive, nonché delle metodologie da seguire formalizzate mediante la redazione di appositi piani di monitoraggio. Si aggiunga che in merito alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente parte speciale del Modello, i controlli interni sui processi di gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di GSA saranno strutturati prendendo a modello le indicazioni previste dalla norma UNI EN ISO 9001/2015.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, si rileva che tale analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata da GSA, nel rispetto dell'art. 28 del D.Lgs.81/2008 e che non è possibile escludere a priori alcun ambito di attività poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali; i fattori di rischio considerati sono quelli riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Valutazione preliminare di tutti rischi (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Nomine e definizioni delle responsabilità (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);
- Verifica dei requisiti del personale preliminarmente all'affidamento di compiti specifici (Omicidio

colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

- Formazione del personale generale e specifica (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

- Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

- Attività di acquisto di attrezzature, macchinari, impianti (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

- Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

- Definizione degli ambienti di lavoro, aree a maggiore rischio e procedure di accesso (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

- Gestione delle emergenze (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

- Procedure e/o istruzioni di lavoro per l'espletamento delle attività lavorative (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

- Coinvolgimento del personale (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

- Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

- Attività di audit (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro art. 589 c.p.; Omicidio colposo, 590 c.p. - Lesioni personali colpose);

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668

Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

Strumenti di controllo esistenti:

- Impegno Etico aziendale;
- Segregazione delle funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- DVR;
- PR5.1-01 Mansionario aziendale;
- PR6.1-01 Gestione ed analisi dei rischi;
- PR6.1-02 Aspetti ed impatti ambientali;
- PR6.1-03 Gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose;
- IO6.0-01 Gestione di lavori in "ambienti confinati o sospetti di inquinamento";
- IO6.0-02 Rischio sismico;
- PR8.1-01 Gestione controllo operativo ed emergenze.

14. ARTICOLO 25 OCTIES – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO.

14.1. Art. 648 c.p. – Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, consapevolmente acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette per farli acquistare, ricevere od occultare è punito con la reclusione da due ad otto anni e la multa da € 516 € 10.329. la pena è della reclusione fino a sei anni e della multa sino ad € 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

14.2. Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'individuazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 ad € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. in tema di procedibilità dell'azione penale sulla applicabilità della disciplina sanzionatoria in costanza di cause che escludono la punibilità dell'autore del reato presupposto ovvero quando difetti una condizione di improcedibilità riferibile al medesimo reato prodromico al delitto di riciclaggio.

14.3. Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa (in attività economiche e finanziarie).

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

14.4. Art. 648 ter-1 c.p. – Autoriciclaggio.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli di ricettazione e riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 ad € 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 c.p. (fatto lieve). Si applica il capoverso degli artt. che precedono in punto di procedibilità.

L'introduzione di questo reato nel corpo del codice penale è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti il delitto di riciclaggio, come formulato dall'art. 648 bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre alcuna sanzione era prevista per chi riciclasse in prima persona i medesimi beni provenienti da delitto non colposo da quello stesso soggetto commesso (quando pure in concorso con altri soggetti), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolarne l'illecita

provenienza e al fine di reimpiegare quei beni e quelle utilità acquisite illegalmente in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il delitto in esame prevede diversificazioni sanzionatorie graduate in ragione della gravità del reato presupposto e con previsione della non punibilità per detto reato, s'intende, delle condotte nelle quali il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

L'art. 25- opties D.Lgs n. 23, in relazione alla commissione dei reati sopra descritti, in caso di accertamento di profili di responsabilità amministrativa dell'ente prevede sanzioni pecuniarie che variano da duecento a quattrocento quote, ove il denaro o le altre utilità provengano da delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni; con la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, se il reato presupposto sia punito con pena superiore ad anni cinque di reclusione.

Sono previste chiaramente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2.

a) Autoriciclaggio e attività sensibili

Come si evince dalla formulazione della norma, per configurarsi il reato di autoriciclaggio, vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica, in sostanza qualsiasi forma di criminalità capace di produrre proventi.

Il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

1. sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato, il reato presupposto - una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
2. si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
3. si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Una considerazione inerente l'applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di procedere ad una mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato-presupposto del reato di autoriciclaggio, stante la tecnica normativa adottata di mero richiamo tout court alla categoria dei delitti non colposi.

Pur considerando le suddette difficoltà, si è ritenuto comunque più affidabile, in termini di prova della mancanza di una colpa organizzativa addebitabile all'ente, un approccio metodologico volto ad una rilevazione delle fattispecie di reato maggiormente rilevanti nell'esperienza applicativa quali reati-presupposto del riciclaggio, dai quali possa derivare un provento endogeno o esogeno all'ente.

I principali risultati operativi scaturiti dalle segnalazioni di operazioni sospette dimostrano come i reati-base più frequenti della fattispecie di riciclaggio sono i seguenti: delitti contro il patrimonio, illeciti tributari, delitti contro la fede pubblica, delitti contro la pubblica amministrazione, reati societari, reati fallimentari, reati finanziari e reati di criminalità organizzata.

Dal momento che la maggior parte dei summenzionati reati-base fanno già parte del c.d. catalogo dei reati-presupposto ex D.Lgs. n. 231/2001, è possibile fare riferimento alle Parti Speciali del Modello 231 dedicate ai principi di comportamento e ai presidi già implementati per la prevenzione delle suddette fattispecie incriminatrici, quali misure di mitigazione del rischio di autoriciclaggio.

Per quanto riguarda le ulteriori fattispecie non rientranti nel cono d'ombra del rischio d'impresa quali, ad esempio, il reato di estorsione, appropriazione indebita, rapina, etc., nel caso in cui comportino un provento esogeno all'ente, ai fini di una loro prevenzione, si richiamano i presidi già posti in essere con riguardo al reato di riciclaggio.

Nel caso in cui, invece, comportino un provento endogeno all'ente, si ritiene sufficiente l'inclusione del rispetto degli obblighi di legge all'interno dell'Impegno Etico adottato dalla Società, nonché la previsione dei requisiti di onorabilità degli organi sociali contenuti nello Statuto.

Dunque, le uniche fattispecie ad oggi non ricomprese nel D.Lgs. n. 231/2001, ma che possono ascrivere nel novero dei reati-presupposto dell'autoriciclaggio, e che al contempo trovano riscontro all'interno di una attività di impresa sono quelle riconducibili al D.Lgs. n.74/2000 che disciplina i reati tributari.

In questo senso, ai fini della mappatura del reato di autoriciclaggio si è preso in esame il processo di gestione del rischio fiscale. Per quanto riguarda l'impiego della predetta provvista, l'attività di mappatura è consistita nell'indagine dei possibili comportamenti ulteriori ed autonomi, verificabili nel

contesto aziendale, che astrattamente potrebbero importare l'utilizzo della provvista illecita in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili¹², di seguito elencate, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

a) Selezione del Fornitore/Appaltatore (compresa la gestione delle procedure di gara) (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti di fornitura che implicino il pagamento del corrispettivo per la/il fornitura/sub-appalto mediante denaro e beni proveniente da attività illecita.

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrativa;
- Area Tecnica;
- RUP.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Regolamento Attività Negoziali;
- Regolamento del Sistema di Qualificazione;
- PR8.2-02 Gestione degli appalti;
- PR8.3-01 Gestione della progettazione;
- PR8.4-01 Gestione degli acquisti;
- PR8.4-02 Gestione dei fornitori.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

b) Esecuzione di contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, nel caso in cui la Società intrattenga rapporti con controparti non adeguatamente identificate con il rischio di stipulare contratti che implicino il pagamento del corrispettivo da parte della Società per contratti di manutenzione mediante denaro proveniente da attività illecita.

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrativa;
- Area Tecnica;
- RUP;
- Direttore dei lavori.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Regolamento Attività Negoziali;
- Regolamento del Sistema di Qualificazione;
- PR8.2-02 Gestione degli appalti;
- PR8.3-01 Gestione della progettazione;
- PR8.4-01 Gestione degli acquisti;
- PR8.4-02 Gestione dei fornitori.

c) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata negli impianti (sensibile)

I reati in oggetto potrebbero essere commessi in fase di verifica dell'entrata delle merci destinate all'impianto, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato. Ciò comporta un rischio in termini di ricettazione/riciclaggio (provenienza illecita della merce).

Funzioni coinvolte:

- Area Amministrativa;
- Area Tecnica;
- RUP;

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

- Direttore Lavori e d'esecuzione del contratto

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR8.2-02 Gestione degli appalti;
- PR8.3-01 Gestione della progettazione.

15. ARTICOLO 25 NOVIÈS – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 171, comma 1 lettera a- bis) e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge 22 aprile 1941 n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, nonché, nel caso di condanna le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 D.Lgs n. 231/01 ove la stessa superi un anno di reclusione.

Le norme richiamate tutelano il diritto d'autore sanzionando le relative violazioni, da ravvisarsi nei casi di distribuzione telematica di opere d'ingegno protette, di violazioni in materia di opere non destinate alla pubblicazione, di usurpazione della paternità di un'opera, di alterazione, mutilazione o modificazione dell'opera qualora ne derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, di duplicazione o diffusione o detenzione di programmi non contrassegnati dalla S.I.A.E., di violazione in materia di opere appartenenti ad ogni arte anche da parte dei produttori o degli importatori, di diffusione di metodi fraudolenti per accedere a trasmissioni televisive ad accesso condizionato.

La tipologia delle condotte tipiche dei reati in materia di diritti d'autore è incredibilmente articolata.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, è stata individuata, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, la seguente attività sensibile nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

a) Gestione dei sistemi hardware e software (sensibile)

In particolare, l'attività sensibile può essere scomposta nelle seguenti micro-attività:

- Gestione attività di acquisizione e sviluppo hardware e software;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
- Gestione e protezione della sicurezza fisica (sicurezza apparecchiature, postazione di lavoro, dispositivi di rete);
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- Gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica.

Il reato ex Art. 171-bis L. 633/1941 potrebbe configurarsi nell'interesse o a vantaggio della Società attraverso la duplicazione abusiva di programmi coperti da licenza al fine di trarne vantaggi economici, oppure utilizzando software non licenziati.

Funzioni coinvolte:

- Ufficio amministrativo;
- Sistemi Informatici;
- Risorse Umane;
- Area tecnica.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Codice trattamento dati – Privacy.

16. ARTICOLO 25 DECIES – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

La disposizione contenuta nel Decreto n. 231/01 contempla il solo art. 377 bis- "Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia"- che prevede e punisce la condotta di colui che con violenza o minaccia, con offerta di denaro o altra utilità, induce un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'A.G. a rendere dichiarazioni mendaci o a non renderle affatto; dichiarazioni utilizzabili in un

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668

Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere (indagato di un reato, imputato nello stesso procedimento che non può assumere la veste processuale di testimone ai sensi dell'art. 197 c.p.p.; coimputato di reato connesso la cui posizione sia stata definita in altro procedimento con sentenza definitiva, tanto nel caso in cui abbia rilasciato dichiarazioni auto ed etero accusatorie quanto nel caso in cui tali dichiarazioni avverso l'imputato non siano mai state rese nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., commi 1 e 2; soggetto imputato di reato connesso o probatoriamente collegato ai sensi dell'art. 210 c.p.p.; soggetti non imputati che possono avvalersi della facoltà di non rispondere ai sensi dell'art. 199 c.p.p. vale a dire i prossimi congiunti, i figli adottivi, i coniugi ed i conviventi more uxorio del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni in fase processuale). La norma punisce chiaramente il solo soggetto che induce alla condotta anzi descritta con la pena della reclusione da due a sei anni.

Il regime sanzionatorio pecuniaria a carico dell'ente, in caso di accertata responsabilità amministrativa, è estremamente variegato in ragione del complesso articolato normativo, di talché estremamente variegata si presenta l'entità della sanzione irroganda, la quale può conoscere una misura minima di 150 quote sino ad una massima di 800; sono altresì previste le misure interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto 231.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, è stata individuata, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, la seguente attività sensibile, nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione del reato richiamato dall'articolo 377-bis del codice penale.

a) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziali e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (sensibile)

Il reato in oggetto potrebbe configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società qualora il personale della Società con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area Amministrativa;
- Risorse Umane;
- Area tecnica.

17. ARTICOLO 25 UNDECIES – REATI AMBIENTALI.

17.1. Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale.

Punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque e dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, ovvero di un ecosistema, della bio-diversità, anche agraria, della flora o della fauna. Il soggetto nei confronti del quale sia stata accertata giudizialmente la commissione del fatto-reato risponderà con una pena da 2 a 6 anni di reclusione e con la multa da 10.000 a 100.000 euro. La sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'ente va da 250 a 600 quote.

17.2. Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale, l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa ed ottenibile solo con grave dispendio di energie e provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto sia in ragione della estensione del danno sia per l'oggettiva consistenza della compromissione del bene tutelato, sia per il numero dei soggetti offesi o esposti a pericolo. La pena detentiva per l'autore della condotta conosce un range da 5 a 15 anni di reclusione. A carico dell'ente è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 ad 800 quote.

17.3. Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente.

Punisce a titolo di colpa le due fattispecie sopra descritte, immutandone il coefficiente di imputabilità soggettiva e rendendole perciò punibili anche se in misura ridotta. La condotta è dunque priva degli elementi della rappresentazione e della volontà di causazione dell'evento, ovviamente imputando il fatto alle condotte caratterizzate anche dalla colpa c.d. cosciente ovvero con previsione dell'evento non voluto. Per l'autore materiale si applicano le pene previste dagli artt. 452 bis e 452 quater diminuite da un terzo a due terzi in ragione della mancanza di volontarietà (dolo) di causare l'evento.

Il regime sanzionatorio a carico dell'ente viene graduato nella misura che va da 200 a 500 quote.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668

Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

17.4. Art. 452 sexies c.p. – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività.

La norma, applicandosi a chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o dismette illegittimamente materiale ad alta radioattività, punisce l'autore persona fisica con la pena da 2 a 6 anni di reclusione e la multa da da 10.000 a 50.000 euro. L'ente risponde con la sanzione pecuniaria che va da 250 a 600 quote.

17.5. Art. 452 octies – Circostanze aggravanti

La norma individua una tipologia di circostanze aggravanti che riposano sul legame oggettivo e suriettivo con il reato di cui all'art. 416 c.p., associazione per delinquere, e con il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, quando l'associazione è diretta in via esclusiva o concorrente alla commissione di taluno dei reati ambientali sopra descritti, con aumenti di pena ordinari o ad effetto speciale (da un terzo alla metà qualora facciano parte dell'associazione anche pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio).

17.6. Art. 452 quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

La norma sanziona e riproduce l'art. 260 T.U. Ambiente (Decreto L.gs. 3 aprile 2006) punendo chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni ed attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

La norma nasce come strumento di contrasto alle ecomafie e si confronta, sovente, sul terreno insidioso della nozione di rifiuto. La pena per il soggetto ed i suoi correi è quella della reclusione da 1 a 6 anni di reclusione e nel caso si tratti di rifiuti ad alta radioattività, la pena va tre ad otto anni di reclusione; dal 2015 il Legislatore ha previsto in aggiunta alla misura di sicurezza "reale" della confisca, in danno degli autori del reato, delle cose che servirono a commetterlo o che ne costituiscono il prodotto o il profitto- quando non appartenenti a soggetti estranei alla commissione del reato- la misura del sequestro per equivalente, individuando beni di cui l'indagato abbia la disponibilità anche per interposta persona, ordinandone la confisca. Il Decreto 231 individua a carico dell'ente per il reato in esame la sanzione da 400 ad 800 quote.

17.7. Art. 727 bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari faunistici e vegetali selvatici protetti. Sanzione pecuniaria a carico dell'ente fino 250 quote societarie.

Fattispecie contenutisticamente esaustiva ed analitica già solo nella sua specifica rubricazione. Appare, allo stato, un reato che non presenti margini di rischio potenziale- nella misura fatta propria dal presente MOGC- per l'ente ed i suoi processi aziendali.

Conclusivamente, nell'articolo 25 undecies del Decreto si opera un richiamo ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006- Testo Unico delle Norme in materia ambientale. Vengono così in rilievo, ai fini del presente Modello Organizzativo, le norme relative alla gestione di scarichi di acque reflue industriali (art. 137); alla gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256); all'omessa bonifica dei siti (art. 257); alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258), al traffico illecito di rifiuti (art. 259), al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis), all'esercizio degli impianti (art. 279).

Si richiamano, inoltre, i reati di cui alla Legge n. 150 del 7 febbraio 1992- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali, nonché le norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica: GSA prende atto della convenzione e dei reati da questa elaborati non trovando margini di processi sensibili che la riguardino in alcuna misura.

Si richiama il reato di cui alla Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 art. 3 concernente la violazione delle norme in materia di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive. Da ultimo i reati di cui al Decreto L.gs. n. 202 del 6 novembre 2007 in materia di inquinamento provocato dalle navi: GSA prende ancora atto ma esclude rischi potenziali collegati a situazioni di interesse o vantaggio.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società, le attività sensibili per i settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali sopra elencati, fatta eccezione di quelli previsti dal D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi) – escludibili sotto il profilo del soggetto attivo – dall'art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) – non preso in considerazione per carenza, nella realtà di GSA, dell'oggetto materiale del reato – e dalla L. 150/92 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia

della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) – in quanto difficilmente conciliabile con l'attività aziendale svolta.

Conduzione del sistema di gestione ambientale

L'attività ha ad oggetto il mantenimento e l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale, comprendente le attività di:

- definizione, manutenzione ed attuazione del sistema nel suo complesso ed in particolare del sistema procedurale, la gestione degli aspetti autorizzativi, monitoraggio delle prescrizioni e gestione dei rapporti con le autorità;
- identificazione e valutazione degli aspetti ambientali e delle misure gestionali;
- monitoraggio periodico delle prestazioni ambientali;
- svolgimento attività di audit ed identificazione misure correttive e programmi ambientali;
- attività di supporto tecnico in materia ambientale alle altre funzioni aziendali (es. funzione acquisti, progettazione, produzione, ecc.);
- gestione e monitoraggio aree soggette a contaminazione dei suoli e dei sottosuoli e sottoposte a opere di bonifica.

Approvvigionamenti

Si tratta della selezione, qualifica e valutazione dei fornitori di beni e servizi con un potenziale impatto sull'ambiente (ad es. raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, analisi e caratterizzazione dei rifiuti, attività di bonifica, trasporto via mare di sostanze potenzialmente inquinanti, ecc.), in particolare:

- analisi e valutazione requisiti tecnici e autorizzativi posseduti dai soggetti fornitori;
- definizione contrattualistica;
- valutazione delle performance dei fornitori;
- attività di audit sui fornitori.

Progettazione e costruzione

L'attività ha ad oggetto:

- la progettazione di opere di ingegneria per conto di PA o di soggetti privati nonché la condivisione dei relativi elaborati con il committente;
- attività di analisi, programmazione, coordinamento, verifica e controllo delle attività connesse alla costruzione delle opere commissionate da soggetti pubblici e gestione dei rapporti con il RUP, nonché

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

alla esecuzione di lavori inerenti il Servizio Idrico Integrato affidati a soggetti terzi;

– analisi, la valutazione preliminare, la programmazione, verifica e coordinamento degli aspetti ambientali connessi alle fasi di progettazione e costruzione delle opere.

Gestione attività di depurazione

Tale attività attiene alla:

- gestione di impianti di depurazione acque reflue, ivi compresa la gestione operativa degli stessi, monitoraggio delle prestazioni impiantistiche, gestione delle attività di analisi periodica e dei sistemi automatici di rilevazione degli inquinanti, gestione delle emergenze riguardanti l'attività in oggetto;
- gestione e monitoraggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi risultanti dalle attività di depurazione, comportante attività di raccolta di rifiuti, anche attraverso terzi, la gestione e il monitoraggio del deposito temporaneo e controllo corretta separazione rifiuti finalizzata a prevenirne la miscelazione;
- gestione e monitoraggio volte a prevenire illeciti conferimenti di materiali costituenti rifiuti da parte di terzi che possano determinare la contaminazione dei suoli e del sottosuolo o la realizzazione di discariche incontrollate nelle aree di proprietà;
- gestione delle emissioni in atmosfera da attività di depurazione e gestione delle acque di scarico conseguenti attività di trattamento acque reflue.

Gestione manutenzione

Si tratta della gestione delle attività di manutenzione della rete, degli impianti e delle strumentazioni aziendali volte anche alla mitigazione degli impatti ambientali (emissioni in atmosfera, depurazione acque, etc.) svolte anche attraverso il supporto o tramite soggetti terzi. Gestione e monitoraggio del deposito temporaneo e controllo corretta separazione rifiuti finalizzata a prevenirne la miscelazione dei rifiuti conseguenti le attività di manutenzione. Gestione monitoraggio e coordinamento imprese terze di manutenzione e dei loro potenziali impatti sull'ambiente (emissioni, scarichi idrici, sversamenti, etc.).

Gestione acquedotto

Si tratta del coordinamento e della gestione del servizio acquedotto, comportante la gestione operativa degli stessi, monitoraggio delle prestazioni impiantistiche, gestione delle attività di analisi periodica e dei sistemi automatici di rilevazione degli inquinanti, gestione delle emergenze riguardanti l'attività in oggetto. Gestione e monitoraggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi risultanti dal servizio acquedotto, comportante attività di raccolta di rifiuti, anche attraverso terzi, la gestione e il monitoraggio del deposito temporaneo e controllo corretta separazione rifiuti finalizzata a prevenirne

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668

Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

la miscelazione. Attività di gestione e monitoraggio atte a prevenire illeciti conferimenti di materiali costituenti rifiuti da parte di terzi che possano determinare la contaminazione dei suoli e del sottosuolo o la realizzazione di discariche incontrollate nelle aree di proprietà. Gestione delle acque di scarico conseguenti attività del servizio acquedotto.

A fronte delle specifiche condotte previste per la commissione dei suddetti reati, ed in relazione alle modalità attraverso le quali è ipotizzabile la commissione degli stessi, le su elencate attività sensibili sono state suddivise in:

- attività sensibili di sistema;
- attività sensibili operative.

Per attività sensibili di sistema si intendono quelle che, pur non determinando in maniera diretta la commissione dei reati ambientali, potrebbero concorrere alla determinazione di condizioni che permettono o favoriscono la loro commissione in successive fasi dell'operatività aziendale.

Di seguito si riportano le attività individuate come attività sensibili di sistema:

- conduzione del sistema di gestione ambientale;
- approvvigionamenti;
- progettazione e costruzione.

Per attività sensibili operative si intendono quelle nel cui ambito si presenta direttamente il rischio di commissione di reati ambientali.

Di seguito si riportano le attività individuate come attività sensibili operative:

- gestione attività di depurazione;
- gestione laboratorio;
- gestione manutenzione;
- gestione acquedotto.

Il sistema dei controlli

La Società ha implementato un sistema certificato di gestione ambientale conforme allo Standard UNI EN ISO 14001:2015.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), la Società richiede l'osservanza delle procedure aziendali applicabili.

Eventuali inadempimenti rispetto alle stesse, laddove questi possano comportare la commissione di reati rilevanti, saranno sanzionati con l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti.

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area amministrativa;
- Area tecnica.
- Risorse Umane;
- Responsabili di funzione;
- RUP;
- Direttore Lavori;
- Direttore esecuzione del contratto.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;
- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- PR5.1-01 Mansionario aziendale;
- PR6.1-01 Gestione ed analisi dei rischi;
- PR6.1-02 Aspetti ed impatti ambientali;
- PR6.1-03 Gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose;
- IO6.0-01 Gestione di lavori in "ambienti confinati o sospetti di inquinamento";
- PR8.1-01 Gestione controllo operativo ed emergenze;
- PR8.2-02 Gestione degli appalti;
- PR8.3-01 Gestione della progettazione;
- PR8.4-02 Gestione dei fornitori;
- IO8.0-05 Gestione dei materiali di scavo;
- IO8.0-09 Analisi delle acque;
- IO8.0-08 Gestione e manutenzione degli impianti di depurazione;

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668

Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

- IO8.0-10 Attività di cantiere e controllo qualità;
- PR9.2-01 Audit interni;
- PR9.3-01 Riesame della Direzione;
- PR10.2-01 Gestione delle non conformità;
- PR10.2-02 Gestione delle azioni correttive e preventive.

18. ARTICOLO 25 DUODECIES – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE.

In relazione alla commissione dei delitti di sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro. " Art. 1.bis, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter, del T.U. sull'immigrazione si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote. Art. 1-ter, in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12 comma 5 T.U. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote. Art. 1-quater T.U., nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1 bis e 1 ter si applicano per la durata non inferiore ad un anno le seguenti sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;; divieto di contrattare con la P.A., salva la possibilità di usufruire prestazioni di pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi con facoltà di di revocare quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi"

18.1. Art. 22 D. Lgs. 286/1998 – Impiego di cittadini il cui soggiorno è irregolare.

La norma prevede sanzioni a carico del datore di lavoro che abbia occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di un regolare permesso di soggiorno all'uopo rilasciato dallo SUI, ovvero nei casi in cui il permesso legittimante la presenza regolare del cittadino extra U.E sia scaduto e non sia stato chiesto il rinnovo nei termini e alle condizioni di legge; la fattispecie si estende anche ai casi di sopravvenuta revoca o annullamento del permesso.

18.2. Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

Siamo al cospetto della norma in tema di immigrazione maggiormente severa ed afflittiva; le pene da 5 a 15 anni previste sia dall'art. 3 che dall'art. 3 bis, oggi dalla Cassazione ritenute equivalenti sotto il profilo della condotta materiale a fronte di un precedente indirizzo giurisprudenziale che presupponeva nel secondo l'avvenuto ingresso; la norma punisce chiunque illegalmente promuove,

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668

Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

dirige, organizza, finalizza il trasporto di stranieri nel territorio dello stato anche attraverso la predisposizione di atti propedeutici falsi. Il reato è aggravato se commesso con il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione, allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, in ogni caso quando la condotta sia attuata con finalità di profitto anche indiretto. La norma sanziona non solo chi favorisce l'ingresso clandestino del cittadino extra comunitario mediante le condotte descritte ma anche chiunque, col fine di ottenere un profitto ingiusto dalla condizione di permanenza illegale, ne favorisce lo stanziamento clandestino sul territorio nazionale.

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

L'area da monitorare poiché interessata dai reati sopra descritti è quella delle c.d. Risorse Umane, mentre il processo sensibile è quello relativo all'assunzione del personale.

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro oppure nel caso in cui la Società impieghi manodopera violando, in prima persona, la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con i comportamenti citati nell'art. 603-bis c.p. o, per il tramite di terzi (appaltatori, fornitori o sub-appaltatori) affidatari di lavori, i quali utilizzino lavoratori nello svolgimento di attività a favore di GSA violando la normativa sul lavoro. Pertanto, le attività sensibili individuate nell'ambito di GSA e rilevanti ai sensi del rischio-reato in esame sono rappresentate dalla

Funzioni coinvolte:

- Presidente;
- Area amministrativa;
- Area tecnica.
- Risorse Umane;
- RUP;
- Direttore Lavori;
- Direttore esecuzione del contratto.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice di comportamento;

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

- Segregazione di funzioni;
- Sistema di procure e deleghe;
- Regolamento assunzioni;
- Regolamento negoziale.

19. ARTICOLO 25 TERDECIES – REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art.3, comma 3 bis della Legge 13 ottobre 1975 n. 654, delitti oggi trasfusi nell'art. 604 bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria 200 a 800 quote e, in caso di condanna le sanzioni interdittive per una durata non inferiore ad un anno di cui all'art. 9 comma 2 Decreto n. 231/2001.

Il nuovo art. 604 bis punisce la condotta di chi, creando un concreto pericolo di diffusione, propaganda idee fondate sulla superiorità di una razza; incita l'odio razziale o etnico; istiga a commettere atti di discriminazione razziale; rafforza la negazione di genocidi e di crimini di guerra o contro l'umanità come definiti dalla Corte penale internazionale.

Siamo al cospetto di un'ipotesi di reato che nel caso della società che adotta il presente modello non presenta concreti processi di rischio.

20. ARTICOLO 25 - QUATERDECIES - FRODE IN COMPETIZIONISPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA, GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.

La legge 3 maggio 2019 . 39 (in Gazzetta Ufficiale n 113 del 16 maggio 2019) promulgata dal Presidente della Repubblica ha ad oggetto "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 interessa ai fini della completezza del presente Modello Organizzativo in virtù del disposto di cui all'art. 5 avente ad oggetto reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. Il medesimo articolo prevede che dopo l'art. 25- terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 è inserito l'art. 25- quaterdecies. Questo prevede "che in relazione ai reati di cui agli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: per i delitti, la sanzione pecuniaria

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila

R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668

Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

fina a 500 quote; per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a 160 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 per una durata non inferiore ad un anno”.

L'art. 1 citato attiene alle frodi in competizioni sportive punendo con la reclusione da un mese ad un anno chiunque offre o promette denaro o altra utilità a taluno dei partecipanti ad una manifestazione sportiva del CONI al fine di raggiungere un risultato diverso da quello suggerito dalla lealtà sportiva. Nei casi di lieve entità si applica la multa.

L'art. 4 altresì citato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro legittimo concessionario. Punisce con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda nei casi di lieve e sporadica entità.

Il presente segmento normativo contemplato dal Decreto 231 non presenta margini o fattori di rischi potenziali a carico di GSA.

21. ARTICOLO 25 QUINQUESDECIES - REATI TRIBUTARI.

Nel corso della seduta del 17 dicembre 2019 il Senato ha dato il via libera definitivo alla Legge di conversione n. 157 del 24 dicembre 2019 – con modifiche- del Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” c.d. Decreto fiscale 2020.

Tra le novità spicca l'introduzione nell'art. 39 di alcuni delitti tributari nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti, introducendo l'articolo 25 quinquiesdecies. La scelta compiuta dal legislatore affonda le radici in una logica di naturale rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale già approntata dal Decreto Legislativo n.74/2000.

Con il Decreto fiscale sono stati introdotti tra i reati 231 le seguenti fattispecie:

21.1. Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti:

Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA indica in una dichiarazione elementi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punito con la reclusione da 4 a 8 anni

di reclusione in caso in cui gli elementi passivi fittizi sia superiore ai 100.000,00 euro e l'ammontare degli elementi attivi sottratti all'imposizione sia superiore a 2.000.000,00 di euro (con evidente abbassamento delle precedenti soglie di punibilità); è introdotta e prevista in quest'ultimo caso la misura di sicurezza della confisca c.d. allargata di cui all'art. 240 bis c.p. se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000,00 euro; viene comunque introdotta l'attenuante che consente di contenere la pena detentiva nella misura che va da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione quando l'imposta evasa non superi i 100.000,00 euro ed è esclusa l'applicazione della insidiosa misura di prevenzione reale della confisca allargata quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi non superi i 200.000,00 euro.

Da approfondire a richiesta e per necessità aziendali la compatibilità tra la confisca di cui sopra e quella prevista dal Decreto 231 sia come misura cautelare, sia come pena accessoria a quella pecuniaria.

21.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici:

Chiunque commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento - quando congiuntamente l'imposta evasa è superiore, per ciascuna imposizione, ad euro 30.000,00 e l'ammontare complessivo degli elementi sottratti al fisco è superiore al 5% degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore ad 1,5 milioni di euro ovvero l'ammontare dei crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'imposta stessa o comunque a 30.000,00 euro – è punito con la reclusione da 3 ad 8 anni di reclusione e alla misura di sicurezza della confisca allargata se l'imposta evasa è superiore a 100.000,00 euro. La pena è diminuita nella misura che va da 1 anno e 6 mesi di reclusione a 6 anni quando l'imposta evasa non supera il tasso soglia di cui sopra ed in questo caso non trova applicazione la confisca allargata.

21.3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti:

Chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è punito con la reclusione da 4 a 8 anni nel caso in cui l'importo delle fatture fittizie sia superiore per periodo d'imposta ad euro 100.000,00; si applica la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni di reclusione quando il tasso soglia è inferiore; si applica nei casi di fatturazioni fraudolente, la misura di sicurezza della confisca allargata prevista dal codice penale.

21.4. Occultamento o distruzione di documenti contabili:

Reato che consiste nella condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, ovvero per consentire l'evasione fiscale di terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione; la pena va da 3 a 7 anni di reclusione; non è prevista la confisca allargata.

21.5- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte:

Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50.000,00 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni; è prevista la confisca se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 100.000,00 euro.

La pena è aggravata e va da 1 anno e 6 mesi di reclusione quando l'ammontare delle imposte supera i 200.000,00 euro.

Le tipologie d'imposta potenzialmente impattate da tali reati sono IRES ed IVA, posto come dottrina e giurisprudenza (Cfr. Cassazione penale n. 378555/2017; per prassi amministrativa Circolare Ministero delle Finanze n. 154/2000) sembrano escludere l'applicabilità alle imposte sulle attività produttive (IRAP).

L'aggiornamento del dicembre 2019 non è tuttavia l'unica novità e la normativa appare in continua evoluzione attraverso l'attuazione della **Direttiva PIF**. Ed infatti, il Consiglio dei Ministri, in data 23 gennaio 2020, ha comunicato in via preliminare l'approvazione di un decreto legislativo di attuazione della direttiva U.E 2017/1371 in materia di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea, che qualora reso definitivo andrebbe ad ampliare il catalogo dei reati tributari 231 includendovi i seguenti delitti, laddove presentassero elementi di trans nazionalità e rilevanza (imposta IVA evasa superiore a 10 milioni di Euro) :

- Delitti di dichiarazione infedele .
- Delitti di omessa dichiarazione .
- Ipotesi di delitto tentato e non solo consumato.
- Delitti di indebita compensazione.

Gran Sasso Acqua S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa e Uffici Tecnici Gestione e Manutenzione: Via Ettore Moschino 23/B – 67100 L'Aquila
R.E.A. CCIAA AQ 83953 – P.IVA Registro Imprese AQ e C.F.: 00083520668
Tel. +39 0862 4021 - Fax +39 0862 402.500 - posta certificata: gsacqua@legalmail.it

Allo stato l'articolo 25 quinquiesdecies ex 231-relativamente ai reati in oggetto- prevede a carico dell'ente, in caso di riconosciuta responsabilità amministrativa, sanzioni pecuniarie che variano da un minimo di 400 quote ad un massimo di 500 quote, tenendo presente come il valore nominale di ogni quota varia da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549,00. Scontata l'applicazione delle misure interdittive di cui all'art. 9 comma 2 del Decreto. È doveroso sottolineare che i medesimi comportamenti puniti dalle sanzioni 231 danno luogo all'applicazione in capo all'ente anche delle sanzioni tributarie, situazione che giuridicamente pone problematiche di duplicazione di condanne, probabilmente in violazione del principio di diritto che vieta il c.d. ne bis in idem sostanziale (non si può punire un soggetto più volte per uno stesso fatto).

Le prime aree a rischio saranno quindi da ricercare da parte di GSA nella corretta tenuta della documentazione contabile e nel complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi, che ogni società è tenuta a svolgere.

In secondo luogo, dovranno essere attenzionate le procedure di gestione dei rapporti con i fornitori, con particolare riguardo al processo di selezione e adeguata identificazione della controparte commerciale.

Non si tratta certo di temi nuovi per le società e per GSA, tuttavia l'introduzione dei menzionati reati tributari tra gli illeciti presupposto, impone un cambiamento di prospettiva nella prassi della gestione aziendale.

A tal fine GSA, mediante la predisposizione ed attuazione del presente MODELLO di GESTIONE e CONTROLLO, sarà in grado di individuare :

ATTIVITA' DIRETTE: attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione dei reati tributari inerenti la predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA.

ATTIVITA' STRUMENTALI DI I° LIVELLO: attività sensibili svolte al di fuori del processo strettamente fiscale ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più reati tributari rilevanti ai sensi del Decreto 231 (gestione della contabilità, tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili).

ATTIVITA' STRUMENTALI DI II° LIVELLO: attività sensibili svolte nell'ambito dei processi operativi ma con riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (gestione vendite di beni e servizi; gestione del magazzino).

Concludendo la GSA si prefigge di monitorare, correttamente identificare e valutare tutti i processi delle attività potenzialmente a rischio rafforzando i modelli di compliance già esistenti al fine di

valorizzare gli ambiti comuni di controllo; mettere in esecuzione con gradualità un sistema organico e coordinato al fine di valutare i rischi fiscali da prevenire.

22. ARTICOLO 25 SEXIESDECIES - CONTRABBANDO

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

SINTESI DEI PROCESSI A RISCHIO.

E' stata ravvisata la difficoltà di conciliare tale tipologia di reati con l'attività tipica svolta dalla Società. Dall'analisi preliminare svolta non sono emerse attività sensibili specifiche, tuttavia, si evidenzia che l'Impegno Etico della Società, che costituisce parte integrante del presente Modello, contiene principi etici volti al rispetto ed alla tutela dei beni giuridici presi in considerazione dalle fattispecie di reato in esame.